

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 169

45º anno

13 luglio 2002

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I *Comunicazioni*

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

2002/C 169/01

Sentenza della Corte 4 giugno 2002 nella causa C-367/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese («Inadempimento di uno Stato — Artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 73 b) del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) — Regime di autorizzazione amministrativa relativo ad imprese privatizzate»)

1

2002/C 169/02

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 maggio 2002 nella causa C-232/99: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/16/CEE — Trasposizione degli artt. 8 e 18 — Accesso alla formazione complementare per i medici migranti che intendano esercitare una specializzazione medica nello Stato membro ospitante sulla base di un diploma, di un certificato o di altro titolo di formazione medica specialistica non interessato dal riconoscimento automatico e incondizionato di cui alla suddetta direttiva — Obbligo per tali medici di superare in Spagna l'abituale concorso di ammissione alla formazione di medico specialista — Requisito dell'appartenenza ad un ente pubblico di previdenza sociale come presupposto per la retribuzione di prestazioni mediche da parte di enti assicurativi»)

2

2002/C 169/03

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 16 maggio 2002 nella causa C-321/99 P: Associação dos Refinadores de Açúcar Portugueses (ARAP), Alcântara Refinarias — Açúcares SA e Refinarias de Açúcar reunidas SA (RAR) contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti concessi dagli Stati — Politica agricola comune — Zucchero — Aiuto concesso in esecuzione di un regime generale di aiuti di Stato approvato dalla Commissione — Contributo di uno Stato membro al finanziamento di un progetto ammissibile alla sezione “orientamento” del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — Aiuto alla formazione professionale»)

2

IT

2

(segue)

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2002/C 169/04	Sentenza della Corte 16 maggio 2002 nella causa C-482/99: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Art. 87, n. 1, CE — Aiuti concessi dalla Repubblica francese all'impresa Stardust Marine — Decisione 2000/513/CE — Risorse statali — Imputabilità allo Stato — Investitore avveduto in un'economia di mercato»)	3
2002/C 169/05	Sentenza della Corte 4 giugno 2002 nella causa C-483/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 73 b) del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) — Diritti connessi all'azione che conferisce poteri speciali (golden share) della Repubblica francese nella Société nationale Elf-Aquitaine»)	3
2002/C 169/06	Sentenza della Corte 4 giugno 2002 nella causa C-503/99: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio («Inadempimento di uno Stato — Artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 73 b) del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) — Diritti connessi all'azione che conferisce poteri speciali (golden share) del Regno del Belgio nella Société nationale de transport par canalisation SA e nella Société de distribution du gaz SA»)	4
2002/C 169/07	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 maggio 2002 nella causa C-508/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Palais am Stadtpark Hotelbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG contro Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland («Raccolta di capitali — Direttiva 69/335/CEE — Ambito di applicazione — Società in accomandita semplice — Cessione della partecipazione dell'accomandatario ad una società a responsabilità limitata — Conferimento assoggettato, prima della cessione e dell'entrata in vigore della direttiva, al pagamento di un'imposta direttamente proporzionale al suo importo»)	5
2002/C 169/08	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 maggio 2002 nella causa C-516/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Berufungssenat V der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland): Walter Schmid («Nozione di "giurisdizione nazionale" ai sensi dell'art. 234 CE — Incompetenza della Corte»)	6
2002/C 169/09	Sentenza della Corte 14 maggio 2002 nella causa C-2/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Düsseldorf): Michael Höllerhoff contro Ulrich Freiesleben («Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 1 — Estensione del diritto esclusivo del titolare del marchio — Terzi — Uso del marchio a fini descrittivi»)	6
2002/C 169/10	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 16 maggio 2002 nella causa C-63/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Land Baden-Württemberg e Günther Schilling e tra Bezirksregierung Lüneburg e Hans-Otto Nehring («Politica agricola comune — Regolamento (CEE) n. 3887/92 — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari — Modalità di applicazione — Domande d'aiuto "animali" — Controllo degli animali — Riduzione dell'importo dell'aiuto»)	6

2002/C 169/11	Sentenza della Corte 4 giugno 2002 nella causa C-99/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Hovrätten för Västra Sverige): Kenny Roland Lyckeskog («Questioni pregiudiziali — Obbligo di rinvio pregiudiziale — Nozione di giurisdizione avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno — Interpretazione del regolamento (CEE) n. 918/83 — Regime comunitario delle franchigie doganali»)	7
2002/C 169/12	Sentenza della Corte 4 giugno 2002 nella causa C-164/00 [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division]: Katia Beckmann contro Dynamco Whicheloe Macfarlane Ltd («Direttiva 77/187/CEE — Salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti — Presupposti di applicazione delle deroghe alla salvaguardia dei diritti — Prestazioni previste in caso di licenziamento»)	8
2002/C 169/13	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 30 maggio 2002 nelle cause riunite C-284/00 e C-288/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Stratmann GmbH und Co. KG contro Landrätin des Kreises Wesel (C-284/00) e Fleischversorgung Neuss GmbH und Co. contro Landrat des Kreises Neuss (C-288/00) («Politica agricola comune — Contributi in materia di ispezioni e di controlli sanitari delle carni fresche»)	8
2002/C 169/14	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 30 maggio 2002 nella causa C-296/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte suprema di cassazione): Prefetto della Provincia di Cuneo contro Silvano Carbone («Regolamenti (CE) nn. 519/94 e 3285/94 — Ambito di applicazione — Immissione in commercio di apparecchi telefonici senza filo provenienti da paesi terzi»)	9
2002/C 169/15	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 maggio 2002 nella causa C-383/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Mancata trasposizione entro il termine stabilito»)	9
2002/C 169/16	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 maggio 2002 nella causa C-384/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht): Heinrich Bredemeier contro Landwirtschaftskammer Hannover («Politica agricola comune — Regime delle quote latte — Attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico — Beneficiari — Produttori che rilevano un'azienda per via analogia all'eredità successivamente alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione assunto dal de cuius — Interpretazione dell'art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1639/91»)	10
2002/C 169/17	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 maggio 2002 nella causa C-441/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/48/CE — Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità»)	10
2002/C 169/18	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 maggio 2002 nella causa C-142/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/51/CEE — Sistema di riconoscimento della formazione professionale — Maestro di sci»)	11

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	Pagina
2002/C 169/19	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 maggio 2002 nella causa C-323/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/101/CE — Pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»)	11
2002/C 169/20	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 maggio 2002 nella causa C-372/01: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 98/8/CE»)	12
2002/C 169/21	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 maggio 2002 nella causa C-376/01: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda («Inadempimento di uno Stato — Mancata attuazione della direttiva 98/8/CE»)	12
2002/C 169/22	Ordinanza della Corte 13 marzo 2002 nella causa C-344/00 P: Michel Hendrickx contro Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo — Rigetto di candidatura — Ricevibilità — Competenza — Legittimità degli avvisi di posto vacante»)	13
2002/C 169/23	Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 2 maggio 2002 nella causa C-43/01 P: Sandro Cognigni contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale — Dipendenti — Ricorso manifestamente infondato»)	13
2002/C 169/24	Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 30 aprile 2002 nella causa C-181/01 P: N contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso — Dipendenti — Previdenza sociale — Art. 73 dello Statuto — Nozione di infortunio — Diniego di riconoscere come infortunio un contagio da HIV»)	14
2002/C 169/25	Causa C-78/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Athinon, con ordinanza 31 gennaio 2002, nella causa Repubblica ellenica contro Maria Karageorgou	14
2002/C 169/26	Causa C-90/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 22 novembre 2001, nella causa Finanzamt Gummersbach contro Gerhard Bockemühl	14
2002/C 169/27	Causa C-137/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 23 gennaio 2002, nella causa Finanzamt Offenbach am Main-Land contro Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR ...	15
2002/C 169/28	Causa C-141/02 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) 30 gennaio 2001 nella causa T-54/99, max.mobil Telekommunikation Service GmbH contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, proposto il 15 aprile 2002	15

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	Pagina
2002/C 169/29	Causa C-150/02 P: Ricorso della Streamserve Inc., proposto il 25 aprile 2002 contro la sentenza pronunciata il 27 febbraio 2002 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) nella causa T-106/00 tra la Streamserve Inc. e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	16
2002/C 169/30	Causa C-155/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 26 aprile 2002	16
2002/C 169/31	Causa C-157/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria, con ordinanza 22 marzo 2002, nella causa Riser Internationale Transporte GmbH contro ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen Finanzierungs-Aktiengesellschaft	17
2002/C 169/32	Causa C-159/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords, con ordinanza 13 dicembre 2001, nella causa Gregory Paul Turner contro 1) Felix Fareed Ismail Grovit, 2) Harada Ltd e 3) Changepoint S.A.	18
2002/C 169/33	Causa C-160/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberste Gerichtshof della Repubblica d'Austria, con ordinanza 26 marzo 2002, nella causa Friedrich Skalka contro Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft	18
2002/C 169/34	Causa C-161/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 30 aprile 2002	18
2002/C 169/35	Causa C-168/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria, con ordinanza 9 aprile 2002, nella causa Rudolf Kronhofer contro 1. Marianne Maier, 2. Christian Müller, 3. Wirich Hofius, 4. Zeki Karan	19
2002/C 169/36	Causa C-171/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato l'8 maggio 2002	19
2002/C 169/37	Causa C-173/02: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 maggio 2002	21
2002/C 169/38	Causa C-174/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 8 marzo 2002, nella causa Streekgewest Westelijk Noord-Brabant contro Staatssecretaris van Financiën	21
2002/C 169/39	Causa C-175/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 8 marzo 2002, nella causa F. J. Pape contro il Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministro dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della pesca)	22

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	Pagina
2002/C 169/40	Causa C-176/02 P: Ricorso della società Laboratoire Monique Rémy contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 26 marzo 2002 nella causa T-218/01, Laboratoire Monique Rémy contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 maggio 2002	22
2002/C 169/41	Causa C-181/02 P: Ricorso proposto il 15 maggio 2002 dalla Commissione delle Comunità europee contro la sentenza pronunciata il 28 febbraio 2002 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) nelle cause riunite T-227/99 e T-134/00 tra la società Kvaerner Warnow Werft GmbH e la Commissione delle Comunità europee	23
2002/C 169/42	Causa C-182/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat français, con ordinanza 25 gennaio 2002, nella causa Lega pour la protection des oiseaux, Association pour la protection des animaux sauvages, Rassemblement des opposants à la chasse, Union national des fédérations départementales de chasseurs et l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau contro Repubblica francese ...	24
2002/C 169/43	Causa C-184/02: Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 13 maggio 2002	24
2002/C 169/44	Causa C-190/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Genova-Voltri con ordinanza 9 aprile 2002, nella causa Viacom Outdoor Srl contro Société GIOTTO Immobilier SARL	25
2002/C 169/45	Causa C-192/02: Ricorso proposto il 23 maggio 2002 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria	25
2002/C 169/46	Causa C-194/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria proposto il 24 maggio 2002	26
2002/C 169/47	Causa C-196/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eirinodikeio Athinon (Giudice di pace di Atene), con ordinanza 13 maggio 2002, nella causa tra Vasiliki Nikoloudi e Organismos Tilepikoivoviov Ellados AE (OTE)	26
2002/C 169/48	Causa C-209/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 4 giugno 2002	27
2002/C 169/49	Cancellazione dal ruolo della causa C-479/01	28

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2002/C 169/50	Sentenza del Tribunale di primo grado 28 febbraio 2002 nella causa T-86/95, Compagnie générale maritime e a. contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Conferenze marittime — Trasporto multimodale — Regolamento (CEE) n. 4056/86 — Ambito d'applicazione — Esenzione per categoria — Regolamento (CEE) n. 1017/68 — Esenzione individuale — Ammenda»)	29
---------------	---	----



<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	Pagina
2002/C 169/51	Sentenza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2002 nella causa T-209/00: Frank Lamberts contro Mediatore europeo («Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità — Responsabilità extracontrattuale — Mediatore — Esame di una denuncia da parte del mediatore»)	29
2002/C 169/52	Sentenza del Tribunale di primo grado 3 maggio 2002 nella causa T-177/01, Jégo-Quéré e Cie SA contro Commissione delle Comunità europee («Pesca — Regolamento (CE) n. 1162/2001 — Ricostituzione dello stock di naselli — Società di armamento per la pesca — Ricorso di annullamento — Persona individualmente interessata da una decisione — Ricevibilità»)	30
2002/C 169/53	Sentenza del Tribunale di primo grado 30 aprile 2002 nelle cause riunite T-195/01 e T-207/01: Governo di Gibilterra contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Normative fiscali — Aiuti esistenti o nuovi aiuti — Decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'art. 88, n. 2, CE»)	30
2002/C 169/54	Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 aprile 2002 nella causa T-210/93: H. Hepp contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Produttori che hanno sottoscritto impegni di non-commercializzazione o di riconversione — Non luogo a provvedere)	31
2002/C 169/55	Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 aprile 2002 nella causa T-64/00, Continental and Overseas Investments N.V. contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Importazione di televisori provenienti dalla Turchia — Non luogo a statuire)	31
2002/C 169/56	Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 aprile 2002 nella causa T-204/00, CCBB Vervoer- en Distributiecentrum B.V. contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Importazione di televisori provenienti dalla Turchia — Non luogo a provvedere)	31
2002/C 169/57	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 27 febbraio 2002 nella causa T-132/01 R: Euroalliages e a. contro Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Impugnazione — Rinvio dinanzi al Tribunale — Dumping — Decisione che chiude il riesame di misure giunte a scadenza — Urgenza — Insussistenza»)	32
2002/C 169/58	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 4 aprile 2002 nella causa T-198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contro Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Ricevibilità — Aiuti concessi dagli Stati — Obbligo di recupero — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi»)	32
2002/C 169/59	Causa T-82/02: Ricorso del sig. Wolf-Dieter Graf Yorck von Wartenburg contro Parlamento europeo e Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 marzo 2002	33

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2002/C 169/60	Causa T-107/02: Ricorso della BetzDearborn, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 5 aprile 2002	33
2002/C 169/61	Causa T-118/02: Ricorso della Arjo Wiggins Appleton Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 aprile 2002	34
2002/C 169/62	Causa T-119/02: Ricorso della Royal Philips Electronics N.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 aprile 2002	35
2002/C 169/63	Causa T-122/02: Ricorso della Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 aprile 2002	35
2002/C 169/64	Causa T-123/02: Ricorso della Carrs Paper Ltd. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 aprile 2002	36
2002/C 169/65	Causa T-129/02: Ricorso proposto il 17 aprile 2002 da Torraspapel SA contro Commissione delle Comunità europee	37
2002/C 169/66	Causa T-130/02: Ricorso della Kronoply GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 aprile 2002	37
2002/C 169/67	Causa T-131/02: Ricorso proposto il 23 aprile 2002 da Travelex Global e Financial Services Limited and Interpayment Services Limited contro la Commissione delle Comunità europee	38
2002/C 169/68	Causa T-135/02: Ricorso proposto il 25 aprile 2002 dalla Greencore Group plc contro la Commissione delle Comunità europee	38
2002/C 169/69	Causa T-137/02: Ricorso della Pollmeier Malchow GmbH & Co. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 aprile 2002	39
2002/C 169/70	Causa T-138/02: Ricorso della Nanjing Metalink International Co. Ltd. contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 26 aprile 2002	39
2002/C 169/71	Causa T-139/02: Ricorso della Società anonima «Idiotiko Institutou Epangelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou — Anaghnorismenes Technikes Idiotikes Epangelmatikis Scholes» (Istituto privato di formazione professionale N. Avgerinopoulou Scuole tecniche professionali private riconosciute), della Panellinia Enosi Idiotikon Institutou Epangelmatikis Katartisis (Unione panellenica degli istituti privati di formazione professionale) e della Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epangelmatikis Ekpedevisis kai Katartisis (Unione panellenica di educazione e formazione tecnica professionale privata), contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 29 aprile 2002	40
2002/C 169/72	Causa T-140/02: Ricorso della Sportwetten GmbH Gera contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 2 maggio 2002	41

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2002/C 169/73	Causa T-141/02: Ricorso della Vetoquinol AG (già Chassot AG) contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 3 maggio 2002	41
2002/C 169/74	Causa T-144/02: Ricorso dei sigg. Richard J. Eagle, John G. Fanthome, Martin Gardener, Robert C. Walton, David Sands, Alexander Gaberscik, Beryl Marrs, Clifford Marren, Robert Felton, Carol Brickley, TF Atkins, Michael George Grant e Edward Junger contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 maggio 2002	42
2002/C 169/75	Causa T-156/02: Ricorso della Sunrider Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 15 maggio 2002	42
2002/C 169/76	Cancellazione dal ruolo della causa T-203/00	43
2002/C 169/77	Cancellazione dal ruolo della causa T-309/00	43
2002/C 169/78	Cancellazione dal ruolo della causa T-14/02	43

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

2002/C 169/79	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i>	
	GU C 156 del 29.6.2002	44

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

4 giugno 2002

nella causa C-367/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 73 b) del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) — Regime di autorizzazione amministrativa relativo ad imprese privatizzate»

(2002/C 169/01)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-367/98, Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente signor A. Caeiro, quindi signori F. Benyon e F. de Sousa Fialho) contro Repubblica portoghese (agenti: inizialmente signori L. Fernandes e L. Bigotte Chorão, quindi signor L. Fernandes e signora J. Vasconcelos), avente ad oggetto un ricorso diretto a far accertare che la Repubblica portoghese, avendo emanato e mantenendo in vigore la legge 5 aprile 1990, n. 11, legge quadro sulle privatizzazioni, in particolare l'art. 13, n. 3, della stessa, i decreti legge sulla privatizzazione di imprese successivamente emanati per la sua attuazione, nonché i decreti-legge 15 novembre 1993, n. 380, e 28 febbraio 1994, n. 65, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 73 b) del Trattato CE (divenuto art. 56 CE),

art. 43 CE), 56 (divenuto, in seguito a modifica, art. 46 CE), 58 (divenuto art. 48 CE), 73 b) (divenuto art. 56 CE) e seguenti nonché dell'art. 221 del medesimo (divenuto, in seguito a modifica, art. 294 CE) e degli artt. 221-231 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23); la Corte, composta dal sig. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann (relatore), dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, V. Skouris e J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 4 giugno 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica portoghese avendo emanato e mantenendo in vigore la legge 5 aprile 1990, n. 11, legge quadro sulle privatizzazioni, in particolare l'art. 13, n. 3, della stessa, i decreti legge sulla privatizzazione di imprese successivamente emanati per la sua attuazione, nonché i decreti-legge 15 novembre 1993, n. 380, e 28 febbraio 1994, n. 65, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 73 b) del Trattato CE (divenuto art. 56 CE).
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 397 del 19.12.1998.

SENTENZA DELLA CORTE**(Quinta Sezione)****16 maggio 2002**

nella causa C-232/99: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/16/CEE — Trasposizione degli artt. 8 e 18 — Accesso alla formazione complementare per i medici migranti che intendano esercitare una specializzazione medica nello Stato membro ospitante sulla base di un diploma, di un certificato o di altro titolo di formazione medica specialistica non interessato dal riconoscimento automatico e incondizionato di cui alla suddetta direttiva — Obbligo per tali medici di superare in Spagna l'abituale concorso di ammissione alla formazione di medico specialista — Requisito dell'appartenenza ad un ente pubblico di previdenza sociale come presupposto per la retribuzione di prestazioni mediche da parte di enti assicurativi»)

(2002/C 169/02)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-232/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: signora I. Martínez del Peral e signor B. Mongin) contro Regno di Spagna (agente: signora N. Díaz Abad), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, avendo omesso di trasporre correttamente entro il termine stabilito l'art. 8 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1), e avendo omesso di trasporre l'art. 18 della medesima direttiva, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi delle disposizioni del Trattato e della suddetta direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. A. O. Edward (relatore), e M. Wathélet, giudici, avvocato generale: C. Stix-Hackl, cancelliere: L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 16 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Regno di Spagna, avendo omesso di trasporre correttamente, entro il termine stabilito, l'art. 8 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi delle disposizioni della suddetta direttiva.
- 2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) La Commissione delle Comunità europee e il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 246 del 28.8.1999.

SENTENZA DELLA CORTE**(Sesta Sezione)****16 maggio 2002**

nella causa C-321/99 P: Associação dos Refinadores de Açúcar Portugueses (ARAP), Alcântara Refinarias — Açúcares SA e Refinarias de Açúcar reunidas SA (RAR) contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti concessi dagli Stati — Politica agricola comune — Zucchero — Aiuto concesso in esecuzione di un regime generale di aiuti di Stato approvato dalla Commissione — Contributo di uno Stato membro al finanziamento di un progetto ammissibile alla sezione “orientamento” del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — Aiuto alla formazione professionale»)

(2002/C 169/03)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-321/99 P, Associação dos Refinadores de Açúcar Portugueses (ARAP), con sede in Lisbona (Portogallo), Alcântara Refinarias — Açúcares SA, con sede in Santa Iria de Azóia (Portogallo) e Refinarias de Açúcar Reunidas SA (RAR), con sede in Oporto (Portogallo), rappresentate dall'avv. G. van der Wal, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) il 17 giugno 1999, nella causa T-82/96, ARAP e a./Commissione (Racc. pag. II-1889), procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agente: signor J. Macdonald Flett) e Repubblica portoghese (agenti: signora S. Brasil de Brito e signor L. Fernandes) e DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial SA, con sede in Monte da Barca (Portogallo), rappresentata da gli avv.ti L. Sáragga Leal, D. Franco e R. Oliveira, la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: L. A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra D. Loutherman-Hubeau, capo divisione, ha pronunciato il 16 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso principale è respinto.
- 2) Il ricorso incidentale della Commissione è respinto
- 3) La Associação dos Refinadores de Açúcar Portugueses (ARAP), la Alcântara Refinarias — Açúcares SA e la Refinarias de Açúcar Reunidas SA (RAR) sono condannate alle spese.
- 4) La Repubblica portoghese sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 352 del 4.12.1999.

- 1) La decisione della Commissione 8 settembre 1999, 2000/513/CE, concernente gli aiuti concessi dalla Francia alla società Stardust Marine, è annullata.

- 2) La Commissione è condannata alle spese.

(¹) GU C 63 del 4.3.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

4 giugno 2002

nella causa C-483/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese⁽¹⁾

SENTENZA DELLA CORTE

16 maggio 2002

nella causa C-482/99: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

«Aiuti di Stato — Art. 87, n. 1, CE — Aiuti concessi dalla Repubblica francese all'impresa Stardust Marine — Decisione 2000/513/CE — Risorse statali — Imputabilità allo Stato — Investitore avveduto in un'economia di mercato»

(2002/C 169/04)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-482/99, Repubblica francese (agenti: signora K. Rispol-Bellanger e signor F. Million) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. Rozet e J. Flett), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 8 settembre 1999, 2000/513/CE, concernente gli aiuti concessi dalla Francia alla società Stardust Marine (GU 2000, L 206, pag. 6), la Corte, composta dai sigg. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, e P. Jann, dalle sigg.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, nonché dai sigg. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues e C. W. A. Timmermans (relatore), giudici, avvocato generale: F. G. Jacobs, cancelliere: L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 16 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

«Inadempimento di uno Stato — Artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 73 b) del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) — Diritti connessi all'azione che conferisce poteri speciali (golden share) della Repubblica francese nella Société nationale Elf-Aquitaine»

(2002/C 169/05)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-483/99, Commissione delle Comunità europee (agente: signora M. Patakia) contro Repubblica francese (agenti: inizialmente signora K. Rispol-Bellanger e signor S. Seam, quindi signori G. de Bergues e S. Seam), sostenuta da Regno di Spagna (agente: signora N. Díaz Abad) e da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signora R. Magrill, assistita dal signori J. Crow, barrister, e D. Wyatt, QC) avente ad oggetto una domanda volta a far dichiarare che, mantenendo in vigore l'art. 2, nn. 1 e 3, del decreto 13 dicembre 1993, n. 93-1298, che istituisce un'azione che conferisce poteri speciali (in prosieguo: la «golden share») dello Stato nella Société nationale Elf-Aquitaine (JORF del 14 dicembre 1993, pag. 17354), ai sensi del quale la golden share della Repubblica francese in tale società è accompagnata dai seguenti diritti:

- a) ogni superamento, da parte di una persona fisica o giuridica, che agisca da sola o di concerto, dei limiti massimi di detenzione diretta o indiretta di titoli del decimo, del quinto o del terzo del capitale o dei diritti di voto della società dev'essere previamente approvato dal Ministro dell'Economia (art. 2, n. 1, del detto decreto);

- b) può proporsi opposizione contro le decisioni di cessione o di attribuzione a titolo di garanzia degli elementi patrimoniali che figurano nell'allegato del detto decreto, ossia della maggioranza del capitale di quattro consociate della società madre: la Elf-Aquitaine Production, la Elf-Antar France, la Elf-Gabon SA e la Elf-Congo SA (art. 2, n. 3, del detto decreto),

e non avendo previsto criteri sufficientemente precisi ed obiettivi per quanto riguarda l'approvazione delle operazioni sopra menzionate o l'opposizione contro le medesime, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. da 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) a 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE) nonché dell'art. 73 b) del Trattato CE (divenuto art. 56 CE), la Corte, composta dal sig. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann (relatore), dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, V. Skouris e J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 4 giugno 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica francese, mantenendo in vigore l'art. 2, nn. 1 e 3, del decreto 13 dicembre 1993, n. 93-1298, che istituisce una golden share dello Stato nella Société nationale Elf-Aquitaine, ai sensi del quale la golden share della Repubblica francese in tale società è accompagnata dai seguenti diritti:*

- a) *ogni superamento, da parte di una persona fisica o giuridica, che agisca da sola o di concerto, dei limiti massimi di detenzione diretta o indiretta di titoli del decimo, del quinto o del terzo del capitale o dei diritti di voto della società dev'essere previamente approvato dal Ministro dell'Economia;*
- b) *può proporsi opposizione contro le decisioni di cessione o di attribuzione a titolo di garanzia degli elementi patrimoniali che figurano nell'allegato del detto decreto, ossia la maggioranza del capitale di quattro consociate di tale società: la Elf-Aquitaine Production, la Elf-Antar France, la Elf-Gabon SA e la Elf-Congo SA,*

è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE).

- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*
- 3) *Il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.*

(l) GU C 79 del 18.3.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

4 giugno 2002

nella causa C-503/99: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 73 b) del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) — Diritti connessi all'azione che conferisce poteri speciali (golden share) del Regno del Belgio nella Société nationale de transport par canalisation SA e nella Société de distribution du gaz SA»)

(2002/C 169/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-503/99, Commissione delle Comunità europee (agente: signora M. Patakia) contro Regno del Belgio (agente: signora A. Snoecx, assistita dai gli avv.ti F. de Montpellier, M. Picat e A. Theissen), sostenuto da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signora R. Magrill, assistita dai gli avv.ti J. Crow, barrister, e D. Wyatt, QC) avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore

- le disposizioni del regio decreto 10 giugno 1994, che istituisce a vantaggio dello Stato un'azione che conferisce poteri speciali (golden share) della Société nationale de transport par canalisations (Moniteur belge 28 giugno 1994, pag. 17333), secondo le quali tale azione è accompagnata dai seguenti poteri speciali:
- a) qualsiasi cessione, qualsiasi assegnazione a titolo di sicurezza o qualsiasi cambiamento della destinazione delle canalizzazioni della società che costituiscono grandi infrastrutture di trasporto interno di prodotti energetici o che possono servire a tale scopo, deve essere notificata previamente al Ministro incaricato, il quale ha il diritto di opporsi a tali operazioni qualora ritenga che rechino pregiudizio agli interessi nazionali nel settore dell'energia;
- b) il Ministro può nominare due rappresentanti del governo federale nell'ambito del consiglio d'amministrazione della società. Questi possono proporre al

Ministro, l'annullamento di qualsiasi decisione del consiglio d'amministrazione che ritengano contrastare con le linee direttive della politica energetica del paese, comprese le finalità del governo relative all'approvvigionamento di energia del paese;

- le disposizioni del regio decreto 16 giugno 1994, che istituisce a vantaggio dello Stato una golden share della Distrigaz (Moniteur belge 28 giugno 1994, pag. 17347), secondo le quali tale azione è accompagnata dai seguenti poteri speciali:
 - a) qualsiasi cessione, qualsiasi assegnazione a titolo di sicurezza o qualsiasi cambiamento della destinazione degli attivi strategici della società dev'essere notificata previamente al Ministro incaricato, il quale ha il diritto di opporsi a tali operazioni, qualora ritenga che rechino pregiudizio agli interessi nazionali nel settore dell'energia;
 - b) il Ministro può nominare due rappresentanti del governo federale nell'ambito del consiglio d'amministrazione della società. Questi possono proporre al Ministro l'annullamento di qualsiasi decisione del consiglio d'amministrazione o del comitato direttivo che ritengano contrastare con la politica energetica del paese, e non avendo previsto criteri precisi, obiettivi e stabili per quanto riguarda l'approvazione delle operazioni sopra menzionate o l'opposizione contro le medesime, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 73 b) del Trattato CE (divenuto art. 56 CE),

la Corte, composta dal sig. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, relatore, dalla sig.ra N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissocquet, R. Schintgen, V. Skouris e J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore, ha pronunciato il 4 giugno 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 79 del 18.3.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

16 maggio 2002

nella causa C-508/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Palais am Stadtpark Hotelbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG contro Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland⁽¹⁾

(«Raccolta di capitali — Direttiva 69/335/CEE — Ambito di applicazione — Società in accomandita semplice — Cessione della partecipazione dell'accomandatario ad una società a responsabilità limitata — Conferimento assoggettato, prima della cessione e dell'entrata in vigore della direttiva, al pagamento di un'imposta direttamente proporzionale al suo importo»)

(2002/C 169/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-508/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Palais am Stadtpark Hotelbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG e Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 16 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le disposizioni della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano all'applicazione dell'imposta sui conferimenti in occasione della trasformazione di una società di persone in una società di capitali, ai sensi della stessa direttiva, qualora, prima dell'entrata in vigore della detta direttiva, tutti i conferimenti effettuati come corrispettivo delle quote della società di persone abbiano già dato luogo all'applicazione di un'imposta come quella di cui all'art. 33, Tarifpost 16, n. 1, punto 1, lett. b), del Gebühren gesetz.

(¹) GU C 79 del 18.3.2000.

SENTENZA DELLA CORTE**(Quinta Sezione)****30 maggio 2002**

nella causa C-516/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Berufungssenat V der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland): Walter Schmid⁽¹⁾

«Nozione di “giurisdizione nazionale” ai sensi dell’art. 234 CE — Incompetenza della Corte»

(2002/C 169/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-516/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 234 CE (divenuto art. 234 CE), dal Berufungssenat V der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland (Austria), nella causa promossa da Walter Schmid, domanda vertente sull’interpretazione degli artt. 73 B e 73 D del Trattato CE (divenuti artt. 56 CE e 58 CE), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr, D. A. O. Edward, M. Wathelet (relatore) e C. W. A. Timmermans, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 30 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente a risolvere le questioni sottoposte dal Berufungssenat V der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, con ordinanza 2 dicembre 1999.

⁽¹⁾ GU C 79 del 18.3.2000.

SENTENZA DELLA CORTE**14 maggio 2002**

nella causa C-2/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Düsseldorf): Michael Hölterhoff contro Ulrich Freiesleben⁽¹⁾

«Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 1 — Estensione del diritto esclusivo del titolare del marchio — Terzi — Uso del marchio a fini descrittivi»

(2002/C 169/09)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-2/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Michael Hölterhoff e Ulrich Freiesleben, domanda vertente sull’interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. a) e b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte, composta dal sig. P. Jann, presidente della quinta sezione, facente funzioni di presidente, dalle sigg.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet e V. Skouris, giudici, avvocato generale: F. G. Jacobs, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 14 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L’art. 5, n. 1, della prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non può invocare il suo diritto esclusivo allorché un terzo, nell’ambito di trattative commerciali, rende nota la provenienza della merce di propria produzione e usa il marchio di cui trattasi esclusivamente per contraddistinguere le particolari caratteristiche della merce da lui offerta, così che è escluso che il marchio usato venga inteso come contrassegno dell’azienda di provenienza di detta merce.

⁽¹⁾ GU C 63 del 4.3.2000.

SENTENZA DELLA CORTE**(Sesta Sezione)****16 maggio 2002**

nella causa C-63/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Land Baden-Württemberg e Günther Schilling e tra Bezirksregierung Lüneburg e Hans-Otto Nehring⁽¹⁾

«Politica agricola comune — Regolamento (CEE) n. 3887/92 — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari — Modalità di applicazione — Domande d’aiuto “animali” — Controllo degli animali — Riduzione dell’importo dell’aiuto»

(2002/C 169/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-63/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal

Bundesverwaltungsgericht (Germania), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Land Baden-Württemberg e Günther Schilling, interveniente: Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, e Bezirksregierung Lüneburg e Hans-Otto Nehring, interveniente: Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 10, n. 2, primo comma, prima e seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GUL 391 del 31 dicembre 1992, pag. 36), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris e J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 16 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 10, n. 2, primo comma, prima e seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, va interpretato nel senso che l'importo unitario dell'aiuto va ridotto quand'anche l'eccedenza del numero di animali dichiarati rispetto al numero di animali constatati al momento del controllo non poggia su una falsa dichiarazione del richiedente, ma è dovuta alla circostanza che non sussistono i presupposti richiesti per la concessione del premio.

(¹) GU C 135 del 13.5.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

4 giugno 2002

nella causa C-99/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Hovrätten för Västra Sverige): Kenny Roland Lyckeskog⁽¹⁾

«Questioni pregiudiziali — Obbligo di rinvio pregiudiziale — Nozione di giurisdizione avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno — Interpretazione del regolamento (CEE) n. 918/83 — Regime comunitario delle franchigie doganali»

(2002/C 169/11)

(Lingua processuale: il svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-99/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 234 CE, dallo Hovrätten för Västra Sverige (Svezia), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Kenny Roland Lyckeskog, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 234, terzo comma, CE, nonché dell'art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 14 febbraio 1994, n. 355 (GU L 46, pag. 5), la Corte, composta dai sigg. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathélet e V. Skouris, J. N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 4 giugno 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Un giudice nazionale non è soggetto all'obbligo sancito dall'art. 234, terzo comma, CE, quando avverso le sue decisioni sia esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte suprema nei limiti previsti per le decisioni del giudice di rinvio.*
- 2) *Il carattere commerciale o meno di un'importazione di merci, ai sensi dell'art. 45, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 14 febbraio 1994, n. 355, dev'essere accertato caso per caso sulla base di una valutazione globale delle circostanze, tenendo conto dell'entità e della natura dell'importazione, della frequenza delle importazioni degli stessi prodotti da parte del viaggiatore interessato ma anche, eventualmente, dello stile di vita e delle abitudini del viaggiatore medesimo o del suo ambiente familiare.*
- 3) *L'art. 45 del regolamento n. 918/83, come modificato dal regolamento n. 355/94, osta a norme o prassi amministrative nazionali che fissino in modo vincolante limiti quantitativi alle franchigie e che producano l'effetto di istituire una presunzione incontestabile del carattere commerciale dell'importazione in base alla quantità di merce importata.*

(¹) GU C 149 del 27.5.2000.

SENTENZA DELLA CORTE**4 giugno 2002**

nella causa C-164/00 [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division]: Katia Beckmann contro Dynamco Whicheloe Macfarlane Ltd⁽¹⁾

(«Direttiva 77/187/CEE — Salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti — Presupposti di applicazione delle deroghe alla salvaguardia dei diritti — Prestazioni previste in caso di licenziamento»)

(2002/C 169/12)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-164/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Katia Beckmann e Dynamco Whicheloe Macfarlane Ltd, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), la Corte, composta dal sig. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, dalla sig.ra N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet, R. Schintgen, J. N. Cunha Rodrigues e C. W. A. Timmermans, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 4 giugno 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Prestazioni di pensionamento anticipato, nonché prestazioni volte a migliorare le condizioni di un tale pensionamento corrisposte in caso di licenziamento a lavoratori che hanno compiuto una certa età, come quelle di cui trattasi nella causa principale, non costituiscono prestazioni di vecchiaia, d'invalidità o per i superstiti a titolo dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali di cui all'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.*
- 2) *L'art. 3 della direttiva 77/187 deve essere interpretato nel senso che obblighi applicabili in caso di licenziamento di un lavoratore, derivanti da un contratto di lavoro, da un rapporto*

di lavoro o da un contratto collettivo di lavoro che vincolino il cedente nei confronti di detto lavoratore, sono trasferiti al cessionario secondo le condizioni e i limiti definiti da tale articolo, indipendentemente dal fatto che tali obblighi abbiano la loro fonte in atti della pubblica autorità o siano attuati da tali atti e indipendentemente dalle modalità pratiche scelte per tale attuazione.

⁽¹⁾ GU C 192 del 8.7.2000.

SENTENZA DELLA CORTE**(Seconda Sezione)****30 maggio 2002**

nelle cause riunite C-284/00 e C-288/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Stratmann GmbH und Co. KG contro Landrätin des Kreises Wesel (C-284/00) e Fleischversorgung Neuss GmbH und Co. contro Landrat des Kreises Neuss (C-288/00)⁽¹⁾

(«Politica agricola comune — Contributi in materia di ispezioni e di controlli sanitari delle carni fresche»)

(2002/C 169/13)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-284/00 e C-288/00, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Stratmann GmbH und Co. KG e Landrätin des Kreises Wesel (C-284/00), e tra Fleischversorgung Neuss GmbH und Co. KG e Landrat des Kreises Neuss (C-288/00), e contro Fleischversorgung Neuss GmbH und Co. KG e Landrat des Kreises Neuss (C-288/00), domande vertenti sull'interpretazione, da un lato, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), e della decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE (GU L 194, pag. 24), e, d'altro lato, della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE (GU L 340, pag. 15, e rettifica GU 1994, L 280, pag. 91), in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 1964, n. 121, pag. 2012), sia nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari,

nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13), sia in quella risultante dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, che modifica e codifica la direttiva 64/433 onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU L 268, pag. 69), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore, ha pronunciato il 30 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le spese relative a esami batteriologici e alla ricerca di trichine effettuate in conformità alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, sia nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, sia in quella risultante dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, che modifica e codifica la direttiva 64/433 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche, sono comprese nel contributo comunitario riscosso dagli Stati membri per le ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche a norma, da un lato, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, e della decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73, e, dall'altro, della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE.

(¹) GU C 302 del 21.10.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

30 maggio 2002

nella causa C-296/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte suprema di cassazione): Prefetto della Provincia di Cuneo contro Silvano Carbone⁽¹⁾

«Regolamenti (CE) nn. 519/94 e 3285/94 — Ambito di applicazione — Immissione in commercio di apparecchi telefonici senza filo provenienti da paesi terzi»

(2002/C 169/14)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-296/00, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del-

l'art. 234 CE, dalla Corte suprema di Cassazione, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Prefetto della Provincia di Cuneo e Silvano Carbone, in qualità di amministratore unico della società Expo Casa Manta Srl, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 7 marzo 1994, n. 519, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (GU L 67, pag. 89), e del regolamento del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3285, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (GU L 349, pag. 53), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: L. A. Geelhoed cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 30 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il regolamento (CE) del Consiglio 7 marzo 1994, n. 519, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83, nonché il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3285, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94, non hanno alcuna incidenza sulla normativa di uno Stato membro relativa all'immissione in commercio dei prodotti importati da paesi terzi.

(¹) GU C 302 del 21.10.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 maggio 2002

nella causa C-383/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Mancata trasposizione entro il termine stabilito»

(2002/C 169/15)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-383/00, Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. zur Hausen) contro Repubblica federale di Germania (agenti: signor W.-D. Plessing e signora B. Muttelsee-Schön) avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, nel termine stabilito, tutti i provvedimenti necessari per

conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13), e, in particolare, al suo art. 11, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 14 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo adottato nel termine stabilito tutti i provvedimenti necessari per conformarsi all'art. 11 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 372 del 23.12.2000.

prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), nel testo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: F. G. Jacobs cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 16 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

I termini «produttore (...) che ha ricevuto l'azienda (...) per via analoga all'eredità», di cui all'art. 3 bis, n. 1, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639, devono essere interpretati nel senso che ricoprendono il produttore, coniuge dell'erede designato, cui l'azienda sia stata ceduta a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, successivamente alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione assunto, ai sensi del regolamento n. 1078/77, dal locatore, dante causa della successione, sempreché dal complesso degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano tale locazione risulti che:

- tale contratto mira principalmente alla continuazione dell'attività dell'azienda a favore dell'erede designato e non alla realizzazione del valore di mercato della medesima da parte del de cuius e che
- i rapporti giuridici tra le parti del contratto siano strutturate in modo tale che il favor che il de cuius intende procurare al proprio erede sia garantito in termini durevoli, anche in caso di separazione dei coniugi o di cessazione del matrimonio.

⁽¹⁾ GU C 372 del 23.12.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

16 maggio 2002

nella causa C-384/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht): Heinrich Bredemeier contro Landwirtschaftskammer Hannover ⁽¹⁾

«Politica agricola comune — Regime delle quote latte — Attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico — Beneficiari — Produttori che rilevano un'azienda per via analoga all'eredità successivamente alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione assunto dal de cuius — Interpretazione dell'art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1639/91»)

(2002/C 169/16)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-384/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Heinrich Bredemeier e Landwirtschaftskammer Hannover, intervenienti: Wilhelm Wieggrebe e Irmtraut Bredemeier, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

30 maggio 2002

nella causa C-441/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/48/CE — Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità»)

(2002/C 169/17)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-441/00, Commissione delle Comunità europee (agente: signora M. Wolfcarius) contro Regno Unito di Gran

Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signora R. Magrill, assistita dal signor R. Anderson, barrister), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235, pag. 6), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma della detta direttiva, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, M. Wathelet e A. Rosas (relatore), giudici, avvocato generale: L. A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 30 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù della stessa direttiva.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(¹) GU C 28 del 27.1.2001.

n. 81, legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina (GURI n. 64 del 16 marzo 1991, pag. 3), che subordina alla condizione di reciprocità il riconoscimento del diploma di maestro di sci, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, D. A. O. Edward (relatore) e C. W. A. Timmermans, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 16 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica italiana, mantenendo in vigore l'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1991, n. 81, legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina, che subordina alla condizione di reciprocità il riconoscimento del diploma di maestro di sci, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 150 del 19.5.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

16 maggio 2002

nella causa C-142/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/51/CEE — Sistema di riconoscimento della formazione professionale — Maestro di sci»

(2002/C 169/18)

(Lingua processuale: l'italiano)

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

30 maggio 2002

nella causa C-323/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/101/CE — Pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»

(2002/C 169/19)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-142/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signora M. Patakia e signor A. Aresu) contro Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal signor G. Aiello, avvocato dello Stato), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore l'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1991,

Nella causa C-323/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori R. Wainwright e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal signor

M. Fiorilli), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 22 dicembre 1998, 98/101/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU 1999, L 1, pag. 1), e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J.-P. Puissocquet, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 30 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 22 dicembre 1998, 98/101/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 98/101.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 317 del 10.11.2001.

all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1) e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombano in forza di tale direttiva, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, V. M. Wathelet (relatore), e A. Rosas, giudici, avvocato generale: F. G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 16 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.*

2) *Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

(¹) GU C 317 del 10.11.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

30 maggio 2002

nella causa C-376/01: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Mancata attuazione della direttiva 98/8/CE»)

(2002/C 169/21)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

nella causa C-372/01: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 98/8/CE»)

(2002/C 169/20)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-372/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signor M. Nolin) contro Granducato del Lussemburgo (agente: signor J. Faltz), avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa

Nella causa C-376/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signor R. Wainwright) contro Irlanda (agente: signor D. J. O'Hagan), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, avendo omesso di adottare entro il 14 maggio 2000 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1), o comunque avendo omesso di informarne la Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva stessa, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 30 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'Irlanda, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva stessa.
- 2) L'Irlanda è condannata alle spese.

(¹) GU C 317 del 10.11.2001.

- 1) Il ricorso è respinto.
 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 355 del 25 novembre 2000.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

ORDINANZA DELLA CORTE

13 marzo 2002

nella causa C-344/00 P: Michel Hendrickx contro Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo — Rigitto di candidatura — Ricevibilità — Competenza — Legittimità degli avvisi di posto vacante»)

(2002/C 169/22)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-344/00 P, Michel Hendrickx, dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado della Comunità europea (Quinta Sezione) il 13 luglio 2000, causa T-87/99, Hendrickx/Cedefop (Racc. PI pag. I-A-147 e II-679), procedimento in cui l'altra parte è: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), rappresentato dall'avv. B. Wägenbauer, la Corte, composta dal sig. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), e dal sig. S. Von Bahr, presidenti di Sezione, dai sigg.ri C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris, J. N. Cunha Rodrigues, C. W. A. Timmermans e A. Rosas, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 13 marzo 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

nella causa C-43/01 P: Sandro Cognigni contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale — Dipendenti — Ricorso manifestamente infondato»)

(2002/C 169/23)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-43/01 P, Sandro Cognigni, residente in Amandola, rappresentato dall'avv. W. Massucci, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 30 novembre 2000, nella causa T-314/00, Cognigni/Commissione (non pubblicata in Raccolta), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall assistito dal sig. A. Dal Ferro), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr (relatore), presidente di sezione, D. A. O. Edward e A. La Pergola, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 2 maggio 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
 2) Il sig. Cognigni è condannato alle spese.

(¹) GU C 95 del 24.3.2001.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

30 aprile 2002

nella causa C-181/01 P: N contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Ricorso — Dipendenti — Previdenza sociale — Art. 73 dello Statuto — Nozione di infortunio — Dinego di riconoscere come infortunio un contagio da HIV»)

(2002/C 169/24)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-181/01 P, N, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. Durazzo, avvocato, avente ad oggetto il ricorso volto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 13 febbraio 2001, nella causa T-2/00, N/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-37 e II-135), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: signor J. Currall), la Corte (Terza Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici, avvocato generale: L. A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 30 aprile 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) N è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 200 del 14.7.2001.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Athinon, con ordinanza 31 gennaio 2002, nella causa Repubblica ellenica contro Maria Karageorgou

(Causa C-78/02)

(2002/C 169/25)

Con ordinanza 31 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 marzo 2002, nella causa Repubblica ellenica contro Maria Karageorgou, il Dioikitiko Efeteio Athinon ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se abbia la natura di imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Sesta direttiva IVA (77/388/CEE)⁽¹⁾, l'importo indicato in fattura dal prestatore di servizi in favore dello Stato nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, qualora il prestatore di servizi ritenga erroneamente di agire in qualità di libero professionista, mentre, in realtà, vi è un rapporto di subordinazione e, su indicazione del datore di lavoro, sulle ricevute che emette applichi l'IVA, la quale però non viene calcolata sul complesso delle legittime retribuzioni che egli percepisce dallo Stato, che costituiscono la corretta base imponibile dell'IVA, riscossa successivamente insieme alle legittime spettanze, ma il cui importo è determinato sulle legittime spettanze — che sono ritenute includere anche l'IVA dovuta — con il metodo matematico della deduzione interna, cosicché lo Stato versa le legittime spettanze decurtate dell'IVA ritenuta in esse inclusa.

2) Se si possa derogare al principio di formalità dell'imposta sancito dall'art. 21, n. 1, lett. c) della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) (secondo il quale, se l'IVA è indicata nella fattura o in altro documento che ne fa le veci, essa va versata allo Stato), quando lo Stato, svolgendo tale attività in quanto pubblica autorità, non agisce come soggetto passivo, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della citata direttiva, nel qual caso opererebbe nei suoi confronti il meccanismo delle deduzioni, cosicché l'importo considerato come imposta non può ripercuotersi e non si ripercuote sul consumatore finale (il contraente privato che richiede allo Stato la traduzione di documenti), e il prestatore dei servizi possa rivendicare la restituzione dell'imposta versata al fisco dopo la deduzione dell'eventuale imposta a monte, in modo che sia escluso un suo arricchimento senza causa.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 22 novembre 2001, nella causa Finanzamt Gummersbach contro Gerhard Bockemühl

(Causa C-90/02)

(2002/C 169/26)

Con ordinanza 22 novembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 marzo 2002, nella causa Finanzamt Gum-

mersbach contro Gerhard Bockemühl, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il destinatario di prestazioni di servizi, il quale secondo l'art. 21, n. 1, della direttiva 77/388/CEE (¹) è debitore d'imposta e come tale è tenuto a versarla, debba essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell'art. 22, n. 3, della direttiva 77/388/CEE per poter esercitare il diritto alla deduzione dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 18, comma 1, lett. a della direttiva 77/388/CEE.
- 2) In caso di soluzione positiva della prima questione ci si domanda: Quali dati debbano comparire nella fattura. Se sia pregiudizievole indicare come oggetto della prestazione al posto della messa a disposizione di personale l'opera realizzata con l'aiuto del personale messo a disposizione?
- 3) Quali conseguenze giuridiche comporti l'impossibilità di stabilire con certezza se proprio il fatturante ha eseguito la prestazione fatturata.

(¹) GU L 145, pag. 1.

gli acquisti effettuati qualora, ab initio, non fossero state previste altre cessioni e nello Stato membro interessato il trasferimento del patrimonio complessivo societario non venga considerato né quale cessione né come prestazione (art. 5, n. 8, primo periodo, e art. 6, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (¹), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari).

(¹) GU L 145 pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) 30 gennaio 2001 nella causa T-54/99, max.mobil Telekommunikation Service GmbH contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, proposto il 15 aprile 2002

(Causa C-141/02 P)

(2002/C 169/28)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 23 gennaio 2002, nella causa Finanzamt Offenbach am Main-Land contro Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR

(Causa C-137/02)

(2002/C 169/27)

Con ordinanza 23 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 aprile 2002, nella causa Finanzamt Offenbach am Main-Land contro Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se una società (di persone), creata al solo fine di costituire successivamente una società di capitali, possa legittimamente portare in detrazione l'imposta anticipata sull'acquisto di beni e servizi ricevuti quando successivamente alla costituzione della società di capitali, ceda a quest'ultima dietro corrispettivo

Il 15 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Walter Mölls e Klaus Wiedner, membri del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto presso Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner C 254, Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) 30 gennaio 2002 nella causa T-54/99, max.mobil Telekommunikation Service GmbH contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi (¹).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 gennaio 2002 nella causa T-54/99 (max.mobil/Commissione), nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla società max.mobil contro la lettera della Commissione 11 dicembre 1998;
- dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla società max.mobil contro la lettera della Commissione 11 dicembre 1998;
- condannare la società max.mobil al pagamento delle spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

La sentenza del Tribunale di primo grado ha violato l'art. 90, n. 3, Trattato CE (ora art. 86, n. 3, CE), nonché il «diritto alla buona amministrazione» e il «dovere generale di vigilanza» della Commissione, in quanto ha concluso che ai singoli spetta il diritto al trattamento delle loro denunce fondate sull'art. 90 Trattato CE (ora art. 86 CE) ed il corrispondente diritto di proporre ricorso. La sentenza ha inoltre a torto concluso che le denunce dei singoli nel contesto dell'art. 90 Trattato CE devono essere respinte con una decisione diretta al denunciante. In tale modo il Tribunale ha in ogni caso violato l'art. 90, n. 3. Se del caso, esso ha violato anche il «diritto alla buona amministrazione» e/o il «dovere generale di vigilanza», in quanto fonda su di essi le sue deduzioni. Infine, avendo ritenuto (in via subordinata) che la lettera impugnata riguardasse individualmente max.mobil, il Tribunale ha violato l'art. 173, comma 4, Trattato CE (ora art. 230, comma 4, CE).

(¹) Non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza.

Ricorso della Streamserve Inc., proposto il 25 aprile 2002 contro la sentenza pronunciata il 27 febbraio 2002 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) nella causa T-106/00 tra la Streamserve Inc. e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(Causa C-150/02 P)

(2002/C 169/29)

Il 25 aprile 2002 la Streamserve Inc., con sede in Raleigh, North Carolina (Stati Uniti d'America), rappresentata dagli avv.ti J. Kääriäinen e R. Berzelius, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 27 febbraio 2002 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) nella causa T-106/00 tra la Streamserve Inc. e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 febbraio 2002, causa T-106/00 Streamserve/UAMI («STREAMSERVE») nella parte in cui esso dichiara che, adottando la sua decisione 28 febbraio 2000 (procedimento R 423/1999-2), la seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del

mercato interno (marchi, disegni e modelli) non ha violato l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario(²), salvo per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle categorie «manuali» e «pubblicazioni»;

2. per il resto, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 febbraio 2000 (procedimento R 423/1999-2);
3. condannare l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) a sostenere le spese del procedimento in primo grado e del procedimento d'impugnazione.

Motivi e argomenti principali

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha interpretato erroneamente l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 affermando che tale disposizione osta a che i segni o le indicazioni da esso contemplati siano riservati ad una sola impresa a seguito della loro registrazione come marchi e che tale disposizione persegue una finalità d'interesse generale, la quale impone che siffatti segni o indicazioni possano essere liberamente utilizzati da tutti.

Secondo la ricorrente, i criteri applicati dal Tribunale di primo grado nell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), ai fatti di causa sono troppo restrittivi.

(¹) GU L 176 del 24.6.2000, pag. 29.

(²) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 26 aprile 2002

(Causa C-155/02)

(2002/C 169/30)

Il 26 aprile 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Josef Christian Schieferer, membro del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che,

1. non avendo trasposto integralmente entro il 1º gennaio 1995 nell'ordinamento austriaco, in contrasto con l'art. 166 dell'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, relativo alla necessaria trasposizione nell'Abfallwirtschaftsgesetz des Bundes (legge federale sulla gestione dei rifiuti), nella Gewerbeordnung 1994 (regolamento sull'attività industriale del 1994) e nell'ordinamento dei Länder, la direttiva del Consiglio 8 giugno 1989, 89/369/CEE, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani⁽¹⁾, e la direttiva del Consiglio 21 giugno 1989, 89/429/CEE, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani⁽²⁾, o quanto meno non avendone comunicato la trasposizione alla Commissione, e

2. non avendo trasposto in modo corretto, ovvero integrale, l'art. 4, n. 1, della direttiva 89/369/CEE nell'ambito della trasposizione nel Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen (legge sulla protezione dell'aria nei locali di combustione) e nella Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen (ordinanza sulla protezione dell'aria nei locali di combustione),

- la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle dette direttive.

Motivi e argomenti principali

— Trasposizione incompleta delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE:

La Repubblica d'Austria non contesta che le direttive citate non siano state trasposte al di fuori delle misure di trasposizione finora comunicate (legge e ordinanza sulla protezione dell'aria nei locali di combustione), in particolare nell'ambito della legge federale sulla gestione dei rifiuti, del regolamento sull'attività industriale del 1994 e dell'ordinamento regionale sui rifiuti.

— Errata trasposizione dell'art. 4, n. 1, della direttiva 89/369/CEE nell'ordinanza sulla protezione dell'aria nei locali di combustione: tale ordinanza non prevede alcun requisito tecnico tra quelli previsti all'art. 4, n. 1, della direttiva 89/369/CEE.

⁽¹⁾ GU 1989 L 163, pag. 32.

⁽²⁾ GU 1989 L 203, pag. 50.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria, con ordinanza 22 marzo 2002, nella causa Riser Internationale Transporte GmbH contro AFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen Finanzierungs-Aktiengesellschaft

(Causa C-157/02)

(2002/C 169/31)

Con ordinanza 22 marzo 2002 pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 aprile 2002, parti Riser Internationale Transporte GmbH contro AFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen Finanzierungs-Aktiengesellschaft, l'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1.1. Se anche alla convenuta incomba l'obbligo, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla «nozione funzionale di Stato», di osservare, nella conclusione di contratti con utenti della strada, le disposizioni direttamente applicabili («self-executing») della direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE⁽¹⁾, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture, e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1999, 1999/62/CE⁽²⁾, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, così che la detta convenuta non possa esigere il pagamento di pedaggi più elevati di quanto sarebbe possibile nell'osservanza di tali disposizioni.

1.2. Solo qualora la questione sub 1.1 vada risolta in senso affermativo:

1.2.1. Se, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, gli artt. 7, lett. b) e h), della direttiva 93/89/CEE e 7, nn. 4 e 9, della direttiva 1999/62/CE siano direttamente applicabili, così che, ai fini della determinazione di un pedaggio conforme a quanto queste prescrivono per gli autoveicoli con più di tre assi adibiti al trasporto di merci che effettuano il percorso completo dell'autostrada austriaca del Brennero, possano essere invocati nell'ordinamento austriaco anche in caso di mancata o incompleta trasposizione di dette direttive.

1.2.2. Solo qualora la questione sub 1.2.1 vada risolta in senso affermativo:

1.2.2.1. In che modo e in base a quali parametri si debba calcolare ogni volta il pedaggio che può essere riscosso per un percorso completo.

1.2.2.2. Se anche i trasportatori austriaci possano eccepire il fatto di essere discriminati, a causa della tariffa (sproporzionata) che viene riscossa per il percorso completo, rispetto agli utenti che percorrono la detta autostrada solo parzialmente.

1.3. Solo qualora le questioni sub 1.1 e 1.2 vadano risolte in senso affermativo:

1.3.1. Se la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 5 luglio 1995, causa C-21/94⁽³⁾, con cui fu statuito che gli effetti della direttiva 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, che veniva annullata, si mantenevano in vigore sino a quando il Consiglio non avesse emanato una nuova direttiva, vada interpretata nel senso che gli effetti di una direttiva si mantengono in vigore sino a quando gli Stati membri non diano attuazione alle disposizioni della nuova direttiva ovvero sino a quando non scada il termine per la trasposizione di quest'ultima.

1.3.2. Solo qualora la questione sub 1.3.1 vada risolta in senso negativo: Se tra il 17 giugno 1999 e il 1º luglio 2000 agli Stati membri incombesse l'obbligo di tener conto della nuova direttiva, nel senso cioè di doverne rispettare taluni effetti preliminari.

⁽¹⁾ GU 1993, L 279, pag. 32.

⁽²⁾ GU 1999, L 187, pag. 42.

⁽³⁾ Racc. 1995, p. I-1827.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords, con ordinanza 13 dicembre 2001, nella causa Gregory Paul Turner contro 1) Felix Fareed Ismail Grovit, 2) Harada Ltd e 3) Changepoint S.A.

(Causa C-159/02)

(2002/C 169/32)

Con ordinanza 13 dicembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 aprile 2002, nella causa Gregory Paul Turner contro 1) Felix Fareed Ismail Grovit, 2) Harada Ltd e 3) Changepoint S.A., la House of Lords ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sia incompatibile con la Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (alla quale il Regno Unito ha aderito successivamente) la concessione, da parte del giudice inglese, di ordini inhibitori contro convenuti che minacciano di iniziare o continuare procedimenti legali in un'altro paese della Convenzione quando tali convenuti stanno agendo in mala fede con l'intenzione e lo scopo di vanificare o ostacolare procedimenti regolarmente pendenti innanzi al giudice inglese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberste Gerichtshof della Repubblica d'Austria, con ordinanza 26 marzo 2002, nella causa Friedrich Skalka contro Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft

(Causa C-160/02)

(2002/C 169/33)

Con ordinanza 26 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 aprile 2002, nella causa Friedrich Skalka contro Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft l'Oberste Gerichtshof della Repubblica d'Austria ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408⁽¹⁾, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97⁽²⁾, in combinato disposto con l'allegato II bis, debba essere interpretato nel senso che l'integrazione compensativa ai sensi della legge federale 11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per i lavoratori autonomi del settore del commercio rientra nel suo campo di applicazione e costituisce pertanto una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento, con la conseguenza che la situazione di una persona che, come il ricorrente, dopo il 1º giugno 1992 soddisfi le condizioni per la concessione di tale prestazione, è disciplinata esclusivamente dal sistema di coordinamento istituito dall'art. 10 bis del regolamento.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 28 del 1997, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 30 aprile 2002

(Causa C-161/02)

(2002/C 169/34)

Il 30 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, in mancanza di comunicazione delle misure di trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove⁽¹⁾, o quanto meno, non avendone pienamente informato la Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione è scaduto il 18 gennaio 2001.

⁽¹⁾ GUL 12 del 18 gennaio 2000, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria, con ordinanza 9 aprile 2002, nella causa Rudolf Kronhofer contro 1. Marianne Maier, 2. Christian Müller, 3. Wirich Hofius, 4. Zeki Karan

(Causa C-168/02)

(2002/C 169/35)

Con ordinanza 9 aprile 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 maggio 2002, nella causa Rudolf Kronhofer contro 1. Marianne Maier, 2. Christian Müller, 3. Wirich Hofius, 4. Zeki Karan, l'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» di cui all'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), debba essere interpretata nel senso che essa, nell'ipotesi di danni di natura meramente patrimoniale verificatisi in sede di investimento di parti del patrimonio del danneggiato, comprende comunque anche il luogo in cui si trova il domicilio di quest'ultimo, qualora l'investimento in questione sia stato effettuato in un altro Stato membro della Comunità.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato l'8 maggio 2002

(Causa C-171/02)

(2002/C 169/36)

L'8 maggio 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Patakia e dal sig. Antonio Caeiros, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

I. dichiarare che:

1. imponendo alle imprese straniere che intendano esercitare in Portogallo, nel settore dei servizi della sicurezza privata, attività di sorveglianza e di vigilanza su persone e cose il possesso di un'autorizzazione all'esercizio di tale attività rilasciata dal «Ministro da Administração Interna» (ministero degli Interni),
 - a) imponendo loro l'obbligo di avere la sede o lo stabilimento principale sul territorio portoghese,
 - b) negando il riconoscimento dei titoli e delle garanzie già presentate nello Stato membro in cui sono stabilite,
 - c) imponendo la costituzione sotto forma di persona giuridica,
 - d) imponendo il possesso di un capitale sociale specifico,
2. imponendo al personale delle imprese straniere che intendano esercitare in Portogallo, nel settore dei servizi di sicurezza privata, attività di sorveglianza e di vigilanza di persone e cose il possesso di una specifica abilitazione professionale rilasciata dalle autorità portoghesi,
3. escludendo le attività professionali nel settore della sicurezza privata dal regime comunitario del riconoscimento delle qualifiche professionali,

la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 39, 43 e 49 del Trattato CE, nonché della direttiva 92/51⁽¹⁾.

II. Condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Quanto al requisito per le imprese straniere di avere la propria sede o uno stabilimento sul territorio della Repubblica portoghese: benché le autorità portoghesi sostengano una «diversa lettura della normativa pertinente», la Commissione continua a ritenerne che il primo comma dell'art. 22 del «decreto-lei» (decreto-legge) n. 231/98 imponga alle imprese stabilite negli altri Stati membri di avere la propria sede o uno stabilimento sul territorio portoghese qualora intendano fornire a titolo temporaneo (in base all'art. 49 CE) servizi di sicurezza privata nonché di sorveglianza su persone e cose in Portogallo. Considerazioni di ordine amministrativo non possono giustificare una deroga da parte dello Stato membro alle norme comunitarie, a maggior ragione quando una siffatta deroga produca la conseguenza di escludere una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.
- Quanto alla rilevanza nei confronti delle autorità portoghesi dei titoli e garanzie già presentati dalle imprese straniere nello Stato membro di stabilimento: l'art. 24 del decreto legge n. 231/98 non consente sotto alcun profilo di ritenerne che le autorità portoghesi, nell'esame della domanda di autorizzazione, prendano in considerazione i titoli e le garanzie presentati dal prestatario dei servizi ai fini dell'esercizio della propria attività nello Stato membro di stabilimento.
- Quanto al requisito imposto alle imprese straniere di assumere la forma di persona giuridica: l'obbligo di costituire una persona giuridica è pregiudizievole nei confronti dei lavoratori autonomi ovvero di qualsiasi impresa/soggetto privato stabilito in un altro Stato membro che intenda esercitare attività di sicurezza privata in Portogallo.
- Quanto al requisito imposto alle imprese straniere di possedere un capitale sociale specifico: la normativa portoghese subordina la costituzione di una filiale o di una succursale sul territorio portoghese al requisito che la società madre straniera possegga un capitale sociale non inferiore a quello previsto dalla normativa portoghese. Tale requisito equivale all'applicazione, diretta o indiretta, ad un atto, con cui l'interessato eserciti il proprio diritto di avvio di uno stabilimento secondario, del trattamento previsto dalla legge nazionale per uno stabilimento principale. Un requisito di tal genere impedisce ad un operatore economico di esercitare la propria attività su tutto il territorio della Comunità con un capitale sociale rispondente agli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui la società di cui trattasi sia costituita, ma inferiore al capitale sociale prescritto nello Stato membro in cui l'operatore economico medesimo intenda avviare uno stabilimento secondario.
- Quanto al rispetto dell'obbligo imposto al personale delle imprese straniere di possedere una specifica abilitazione professionale rilasciata dalle autorità portoghesi: considerato che la normativa portoghese impone ad ogni appartenente al personale di un'impresa di sicurezza privata l'ottenimento di un'autorizzazione del Ministro da Administração Interna, rilasciata sotto forma di «abilitazione professionale», ai fini dell'esercizio di attività sul territorio portoghese e che tale normativa non prevede che le autorità portoghesi siano tenute a tener conto né del fatto che requisiti giuridici equivalenti siano già soddisfatti nello Stato membro di stabilimento né dei controlli e delle verifiche già effettuati nello Stato membro medesimo, la Commissione ritiene che il requisito del possesso di una «abilitazione professionale» rappresenti parimenti un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori nella parte riguardante gli appartenenti al personale (art. 39 CE) e la libera prestazione dei servizi da parte del rispettivo datore di lavoro, di cui limita la facoltà di distacco di personale già autorizzato nello Stato membro di stabilimento (art. 49 CE).
- Quanto all'esclusione delle professioni del settore della sicurezza privata dal regime comunitario del riconoscimento delle qualifiche professionali: le attività di sicurezza privata non possono essere esercitate in Portogallo se non da personale incaricato della sicurezza, dell'accompagnamento, della difesa e della protezione delle persone autorizzato a seguito di formazione obbligatoria conformemente alla normativa portoghese. Inoltre, l'accesso di tale personale all'attività professionale e l'esercizio di tali attività sono autorizzati unicamente per le persone in possesso di un'abilitazione all'esercizio della professione. Tale abilitazione, laddove garantisce che il titolare risponda a tutti i requisiti previsti dalla normativa portoghese, tra cui il superamento di esami attestanti il possesso di determinate conoscenze e determinate capacità fisiche — il cui contenuto e la cui durata sono fissati per legge — nonché l'idoneità a fornire servizi di sicurezza privata, costituisce l'attestazione di competenze di cui all'art. 1, n. 1, lett. e), nel combinato disposto con lettere c), primo trattino, e f), del n. 1, del medesimo articolo. Tuttavia, la normativa portoghese, dando attuazione alla direttiva 92/51/CEE, non abbraccia le professioni nel settore della sicurezza privata che, conseguentemente, non sono assoggettate in Portogallo alle disposizioni relative al riconoscimento delle formazioni professionali previste nella menzionata direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.

Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 maggio 2002

(Causa C-173/02)

(2002/C 169/37)

Il 13 maggio 2002 il Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Santiago Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Spagna, 4-6, via Emmanuel Servais, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione 12 marzo 2002 in quanto dichiara che l'aiuto concesso ai produttori di latte di vacca per l'acquisizione di quantitativi di riferimento è incompatibile con il mercato comune e dev'essere recuperato;
- condannare alle spese l'istituzione convenuta.

Motivi e principali argomenti

Violazione degli artt. 87 CE e 88 CE giacché la concessione dell'aiuto trova sostegno nella disciplina dell'organizzazione comune di mercato (OCM) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Gli aiuti non possono dirsi contrari alla OCM quando quest'ultima prevede espressamente meccanismi analoghi a quelli adottati e che conducono al medesimo risultato. L'aiuto concesso non è diretto a coprire i costi di attività, ma viene accordato sulla base di un diritto di produzione che costituisce un bene patrimoniale dell'impresa agricola stessa. L'aiuto è conforme agli obiettivi previsti nei regolamenti che prevedono un prelievo supplementare, cioè, alla ristrutturazione del settore del latte, dato che tende al miglioramento delle strutture produttive del settore del bestiame da latte che costituisce la base dell'economia regionale delle Asturie. Il fatto che l'aiuto non coincide letteralmente con il meccanismo previsto nell'organizzazione comune di mercato non è sufficiente per ritenerlo contrario al sistema di norme, posto che implica un intervento minore di quelli previsti e autorizzati. In effetti, anziché procedere all'assegnazione gratuita prevista nella prima parte dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3950/92⁽¹⁾, le autorità delle Asturie utilizzano con maggiore efficacia le risorse pubbliche, facilitando l'accesso

alla quota supplementare ad un consorzio di allevatori che non potrebbe essere finanziato per intero (attraverso l'assegnazione gratuita) data la limitatezza dei fondi disponibili. Infine, l'aiuto concesso non ha né può avere effetti né sui prezzi né sui quantitativi totali da prodursi.

⁽¹⁾ Regolamento del Consiglio 28 dicembre 1992, attraverso il quale si stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato dal regolamento del Consiglio (CE) 17 maggio 1999, n. 1256 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 8 marzo 2002, nella causa Streekgewest Westelijk Noord-Brabant contro Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-174/02)

(2002/C 169/38)

Con ordinanza 8 marzo 2002 pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 maggio 2002, nella causa Streekgewest Westelijk Noord-Brabant contro Staatssecretaris van Financiën, l'Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se un ricorso possa essere proposto in base al disposto dell'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CE (attualmente art. 88, n. 3, ultima frase, CE) soltanto da un singolo il quale in conseguenza di una misura di aiuto venga leso da una distorsione della concorrenza transfrontaliera.
2. Se, in un caso in cui una misura di aiuto ai sensi dell'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CE (attualmente art. 88, n. 3, ultima frase, CE) consista in un'esenzione (da intendere anche come una riduzione e un'agevolazione) da un'imposta il cui gettito confluisce nelle risorse comuni, mentre al riguardo non è prevista una sospensione dell'esenzione durante il procedimento di notifica, detta imposta debba essere considerata come una parte della misura di aiuto già in base al fatto che il prelievo dell'imposta dai soggetti che non fruiscono di esenzione è il mezzo col quale viene realizzato un effetto favorevole, cosicché fintantoché l'esecuzione della misura di aiuto non è ammessa in base alla summenzionata disposizione il divieto da essa stabilito si applica del pari all'imposta (o al prelievo della stessa).

3. Qualora la precedente questione debba essere risolta negativamente: se, in un caso in cui si debba individuare un nesso ai sensi dell'ultima frase del punto 3.4.3 fra l'aumento di una determinata imposta il cui gettito confluiscerebbe nelle risorse comuni e una misura d'aiuto proposta ai sensi dell'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CE (attualmente art. 88, n. 3, ultima frase, CE), l'introduzione dell'aumento debba essere considerata come un'esecuzione della misura di aiuto (o come un'inizio della stessa), ai sensi della disposizione in esame. Qualora la soluzione della questione dipenda dall'intensità di detto nesso, quali siano in tal caso le circostanze rilevanti.
4. Qualora il divieto dell'esecuzione della misura di aiuto riguardi anche l'imposta, se in tal caso una decisione finale della Commissione con cui la misura di aiuto viene dichiarata compatibile col mercato comune non comporti che l'invalidità dell'imposta venga sanata successivamente.
5. Qualora il divieto dell'esecuzione della misura di aiuto riguardi anche l'imposta, se il soggetto dal quale viene riscossa l'imposta, invocando l'effetto diretto dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE, possa opporsi in giudizio a tale divieto per l'intero importo dell'imposta o soltanto per una sua parte.
6. Nell'ultimo caso, se dal diritto comunitario discendano condizioni specifiche quanto ai criteri in base ai quali si deve stabilire quale parte dell'imposta ricada nel divieto di cui all'art. 93, n. 2, ultima frase, del Trattato CE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 8 marzo 2002, nella causa F. J. Pape contro il Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministro dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della pesca)

(Causa C-175/02)

(2002/C 169/39)

Con ordinanza 8 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 maggio 2002, nella causa F. J. Pape contro Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministro dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della pesca), l'Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se, nella misura in cui l'esecuzione di un aiuto non è autorizzata ai sensi dell'art. 93, n. 3, ultimo trattino del Trattato CE (ora art. 88, n. 3, ultimo trattino CE), il divieto posto nella detta disposizione si applichi anche all'istituzione di un tributo il cui gettito secondo la legge di cui trattasi è in parte destinato al finanziamento dell'aiuto sopra menzionato, a prescindere dal fatto che si

sia in presenza di una turbativa al traffico commerciale tra gli Stati membri da ascriversi anche al detto tributo in quanto modalità di finanziamento di un aiuto di Stato. Se la soluzione della detta questione dipenda dall'intensità del rapporto tra la destinazione del tributo e l'aiuto oppure dal momento in cui il gettito del tributo finalizzato viene effettivamente utilizzato per l'aiuto ovvero da altre circostanze le quali siano a tal fine determinanti.

2. Qualora tale divieto di istituzione di aiuto riguardi anche la destinazione del tributo, se colui al quale esso viene imposto possa opporsi in giudizio deducendo l'efficacia diretta dell'art. 93, n. 3, per l'importo complessivamente impostogli o solo per quella parte che coincide con la finalità del gettito alla quale, secondo le previsioni, essa deve essere destinata o appare essere stata destinata nel periodo durante il quale l'esecuzione dell'aiuto è vietata o, rispettivamente, lo era sulla base delle sopra menzionate disposizioni.
3. Se dal diritto comunitario derivino condizioni specifiche circa le modalità secondo cui deve essere stabilito quale parte di un tributo rientri sotto il divieto di cui all'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CE, qualora si tratti di un tributo finalizzato il cui gettito è destinato a varie finalità, in vista delle quali, oltre al tributo finalizzato, sussistono anche altre fonti di finanziamento le cui finalità non rientrano tutte nell'ambito operativo dell'art. 93 CE in una situazione in cui nella normativa tributaria nazionale non viene fornita alcuna ulteriore precisazione. Se in una siffatta situazione la parte del tributo che deve essere destinata al finanziamento di un aiuto rientrante sotto l'art. 93 del Trattato CE, debba essere determinata dal punto di vista fiscale al momento dell'imposizione del tributo finalizzato o si deve prendere a base un dato reso successivamente noto relativo al totale del gettito del tributo finalizzato e delle spese che sono state sostenute per le differenti finalità.

Ricorso della società Laboratoire Monique Rémy contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 26 marzo 2002 nella causa T-218/01, Laboratoire Monique Rémy contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 maggio 2002

(Causa C-176/02 P)

(2002/C 169/40)

Il 13 maggio 2002 la Laboratoire Monique Rémy, rappresentata dall'avv. J. F. Pupel, ha proposto dinanzi alla Corte di

giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 26 marzo 2002 nella causa T-218/01, Laboratoire Monique Rémy contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 21 marzo 2002;
- concedere alla società Laboratoire Monique Rémy la sospensione dell'esecuzione;
- condannare la Commissione europea alle spese di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

- Inosservanza dei diritti della difesa: mentre l'art. 230 CE prevede un termine di due mesi per proporre ricorso, la ricorrente ha potuto fruire solo di alcuni giorni di tale termine, non essendo stata informata della possibilità di impugnazione come lo prevede il regolamento interno della Commissione, modificato dal 1º novembre 2001.
- Caso fortuito e forza maggiore: gli eventi dell'11 settembre 2001 hanno provocato nei giorni successivi la messa in atto da parte dei servizi postali e dei servizi di trasporto di misure di sicurezza del tutto eccezionali che hanno provocato ritardi imprevedibili e non definibili. Nel presente caso, la spedizione del ricorso è rimasta in giacenza 6 giorni oltre i termini ordinari.

Ricorso proposto il 15 maggio 2002 dalla Commissione delle Comunità europee contro la sentenza pronunciata il 28 febbraio 2002 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) nelle cause riunite T-227/99 e T-134/00 tra la società Kvaerner Warnow Werft GmbH e la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-181/02 P)

(2002/C 169/41)

Il 15 maggio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Prof. Dott. Klaus-Dieter Borchardt,

membro del servizio giuridico della Commissione e dal sig. Viktor Kreuschitz, consigliere giuridico della Commissione europea, con domicilio in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione europea, Centro Wagner C 254, Lussemburgo-Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 28 febbraio 2002 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) nelle cause riunite T-227/99 e T-134/00, Kvaerner Warnow Werft GmbH contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 28 febbraio 2002 nelle cause riunite T-227/99 e T-134/00, Kvaerner Warnow Werft GmbH contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾.
2. Rinviare la causa al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

- Incompleta valutazione dell'ambito giuridico delle decisioni di autorizzazione: se si prende in considerazione lo scopo e l'obiettivo della limitazione della capacità anche come fattore di compensazione in combinazione con la concreta conformazione dal punto di vista del loro contenuto delle assicurazioni del governo federale, risulta chiaramente che il limite di capacità non solo deve essere configurato sulla base della capacità tecnica ma anche sulla base di una limitazione della produzione effettiva, di modo che l'obiettivo della compensazione non venga posto in discussione dalle turbative alla concorrenza provocate dagli aiuti.
- Erronea interpretazione della decisione di autorizzazione: alla base della decisione di autorizzazione sta un concetto di limite di capacità, che comprende sia i limiti dal punto di vista tecnico degli impianti come pure i limiti della produzione effettiva.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat français, con ordinanza 25 gennaio 2002, nella causa Lega pour la protection des oiseaux, Association pour la protection des animaux sauvages, Rassemblement des opposants à la chasse, Union national des fédérations départementales de chasseurs et l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau contro Repubblica francese

(Causa C-182/02)

(2002/C 169/42)

Con ordinanza 25 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 maggio 2002, nella causa Lega pour la protection des oiseaux, Association pour la protection des animaux sauvages, Rassemblement des opposants à la chasse, Union national des fédérations départementales de chasseurs et l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau contro Repubblica francese, il Conseil d'Etat français ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

- Se l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409⁽¹⁾, permetta ad uno Stato membro di derogare alle date di apertura e chiusura della caccia fissate in considerazione degli obiettivi menzionati all'art. 7, n. 4, della medesima.
- In caso di risposta affermativa, quali siano i criteri che permettono di determinare i limiti a tale deroga.

⁽¹⁾ Direttiva 79/409/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 59, pag. 61).

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/15/CE⁽¹⁾ relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto e
- condannare alle spese l'istituzione convenuta.

Motivi e principali argomenti

- Violazione del diritto al libero esercizio dell'attività professionale e di impresa: l'inclusione degli autotrasportatori autonomi nell'ambito d'applicazione della direttiva impugnata, viola il diritto fondamentale al libero esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale che costituisce parte integrante dei principi generali di diritto, la cui tutela è assicurata dalla Corte.
- Violazione del principio di non discriminazione: l'inclusione dei trasportatori autonomi nell'ambito di applicazione della direttiva costituisce una discriminazione ingiustificata di questi autotrasportatori rispetto agli autotrasportatori per conto terzi, poiché si trattano in modo eguale situazioni che sono radicalmente distinte senza che esista, a fondamento di ciò, alcuna giustificazione obiettiva e, per di più, si trascura la norma dell'art. 74 (CE) che obbliga il Consiglio, quando adotta disposizioni in materia di prezzi e condizioni di trasporto, a tenere conto della situazione economica degli autotrasportatori.

Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 13 maggio 2002

(Causa C-184/02)

(2002/C 169/43)

Il 16 maggio 2002 il Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, via Emmanuel Servais, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Inoltre, l'inclusione degli autotrasportatori autonomi nell'ambito di applicazione della direttiva costituisce un disincentivo all'investimento e limita la capacità di sviluppo delle imprese di trasporto, rendendo confusa la cornice giuridica in cui operano. I piccoli imprenditori non sapranno se la loro attività rientra nella sfera imprenditoriale o in un rapporto di lavoro come quello di un qualsiasi salario, o, il che è ancor peggio, se sono soggetti alle limitazioni imposte a quest'ultimo senza godere dei diritti che gli sono riconosciuti. Infine, includendo l'autotrasportatore autonomo nell'ambito di applicazione della direttiva, lo si discrimina rispetto a chi opera attraverso trasportatori per conto terzi, rendendo impossibile il normale esercizio della sua attività, riducendo la sua competitività ed estromettendolo gradualmente dal mercato.

- La direttiva 2002/15/CE non ha per oggetto la sicurezza stradale, perché regola l'orario di lavoro e non il tempo di guida. Viceversa, il regolamento n. 3820/85⁽²⁾, che si applica ad ogni tipo di autotrasportatore, autonomo e non autonomo, regola il tempo di guida, le sue interruzioni e i periodi di riposo.
- Mancanza di motivazione: l'inclusione dell'imprenditore autonomo nell'ambito di applicazione della direttiva impugnata ha luogo senza che esista un ragionamento che la giustifichi. L'ottavo considerando della direttiva è privo di rigore logico.

⁽¹⁾ GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.

⁽²⁾ Regolamento del Consiglio, 20 dicembre, relativo all'armonizzazione di determinate disposizioni in materia sociale nel settore degli autotrasportatori. GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1. Capitolo 7, tomo 4, pag. 21.

cui territorio tali attività economiche sono effettuate, e riservando ai Comuni l'esclusivo esercizio dell'attività delle affissioni di messaggi pubblicitari, finisce con il finanziare surrettiziamente l'impresa di pubblicità comunale;

- 3) Se l'art. 2 (ex art. 2), dell'art. 3 par. 1 — a) b) e c), (ex art. 3), (come modificato dall'art. 2 par. 3 e dall'art. 61 par. 1 del trattato di Amsterdam), dell'art. 23 (ex art. 9), dell'art. 27 (ex art. 29) cpv. a, b e d), dell'art. 31 (ex art. 37) cpv. 1 e 3, del Trattato CE, possano interpretarsi nel senso che sono di ostacolo ad una legge di uno Stato membro - nella fattispecie l'Italia — che preveda un'imposta sulla pubblicità e l'imposizione del pagamento di diritti sulle pubbliche affissioni, comprensivo della predetta imposta, a favore dei Comuni che, in esclusiva, provvedono alla esecuzione dell'affissione.

Ricorso proposto il 23 maggio 2002 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria

(Causa C-192/02)

(2002/C 169/45)

(Causa C-190/02)

(2002/C 169/44)

Con ordinanza 9 aprile 2002, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 22 maggio 2002, nella causa Viacom Outdoor Srl contro Société GIOTTO Immobilier SARL, il Giudice di pace di Genova-Voltri ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se la corretta interpretazione degli artt. 49 (ex 59) e 50 (ex 60) sia in contrasto con la legge dello Stato italiano che istituisce, disciplina e regola l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle affissioni riservandone l'esclusiva gestione ai Comuni italiani e se nel concetto di prestazione di servizi, come previsto nel predetto art. 50 (ex 60) del Trattato CE, possa farsi rientrare l'attività svolta dagli uffici comunali o da enti preposti alla gestione di tale campo di attività economica;
- 2) Se gli artt. 81 (ex art. 85), 82 (ex art. 86) 86 (ex art. 90), 87 (ex art. 92) del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi sono di ostacolo ad una normativa che, prevedendo un'imposta sulla pubblicità esterna o un diritto sulle pubbliche affissioni a favore dei Comuni nel

Il 23 maggio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Josef Christian Schieferer, membro del servizio giuridico della Commissione della Comunità europea con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del medesimo servizio giuridico, Centro Wagner C 254, Lussemburgo-Kirchberg ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente, con corrigendum presentato il 28 maggio 2002, chiede che la Corte voglia:

- 1) Dichiare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, lettere e) ed f) e dell'allegato II A e II B come pure ai sensi dell'art. 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, nella versione modificata, per:
 - a) non aver trasposto in modo corretto nel diritto interno le definizioni di «smaltimento» e «ricupero» ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, lettere e) ed f) e degli allegati II A e II B della direttiva, e

- b) non avere trasposto nel diritto interno in modo corretto e, rispettivamente, completo, gli obblighi posti dall'art. 13 della direttiva alle autorità competenti di espletare adeguati controlli periodici sugli impianti o imprese che effettuano le operazioni previste agli artt. 9-12.
- 2) Condannare la Repubblica d'Austria alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Le definizioni di «smaltimento» e «ricupero» ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, lettere e) ed f) e degli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CEE sono d'importanza fondamentale per una terminologia unitaria delle normative comunitarie in materia di rifiuti e per la realizzazione della politica europea sui rifiuti. Nella normativa vigente nella Repubblica Austriaca vige un sistema di concetti che si discosta da quella della direttiva per la qualifica dei procedimenti che dal punto di vista comunitario sono regolati sulla base delle definizioni di eliminazione e ricupero.

Inoltre le disposizioni contenute nel Gewerbeordnung 1994 — codice delle attività lucrative indipendenti 1994 — relative agli impianti industriali non soddisfanno in misura sufficiente i requisiti di cui all'art. 13 della direttiva, dal momento che la verifica non avviene tramite le autorità.

- a) non aver trasposto nella normativa interna l'obbligo di separazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 2, n. 4;
- b) non aver finora trasposto in modo completo l'obbligo da parte delle autorità di procedere adeguati controlli periodici ai sensi dell'art. 4, n. 1 sui produttori di rifiuti pericolosi nonché l'obbligo di controllo da parte delle autorità ai sensi dell'art. 5, n. 2.

- 2) Condannare la Repubblica d'Austria alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Nella normativa austriaca non sussiste alcuna disposizione, che trasponga chiaramente il principio della separazione dei rifiuti mescolati con alti rifiuti ai sensi dell'art. 2, n. 4 della direttiva.

Inoltre l'obbligo di verifica disciplinato nel diritto austriaco riguarda solo i raccoglitori e i lavoratori di rifiuti pericolosi e non si estende pertanto — come richiesto dalla direttiva 91/689/CEE — ai produttori di rifiuti pericolosi. Non vi è alcun obbligo generale delle autorità a svolgere adeguati controlli periodici sugli impianti e sulle imprese ai sensi dell'art. 5, n. 2 della direttiva.

(¹) GU L 377, pag. 20.

(²) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CEE (GU L 168, pag. 28).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria proposto il 24 maggio 2002

(Causa C-194/02)

(2002/C 169/46)

Il 24 maggio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Josef Christian Schieferer, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del medesimo servizio giuridico, Centro Wagner C 254, Lussemburgo-Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente, chiede che la Corte voglia:

- 1) Dichiare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 2, n. 4, nonché dall'art. 4, n. 1 e 5, n. 2, della direttiva CEE del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE(¹) relativa ai rifiuti pericolosi(²) per

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eirinodikeio Athinon (Giudice di pace di Atene), con ordinanza 13 maggio 2002, nella causa tra Vasiliki Nikoloudi e Organismos Tilepikoivoviov Ellados AE (OTE)

(Causa C-196/02)

(2002/C 169/47)

Con ordinanza 13 maggio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 maggio 2002, nella causa tra Vasiliki Nikoloudi e Organismos Tilepikoivoviov Ellados AE (OTE), l'Eirinodikeio Athinon ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- Se sia conforme al disposto dell'art. 119 del Trattato CEE e alle direttive 117/75 e 207/76, l'esistenza e l'applicazione di una normativa — come, nel caso di specie, l'art. 24, n. 2, del regolamento generale del personale OTE -ai sensi della quale vengono assunte come addette alle pulizie con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un lavoro a tempo parziale (soltanto) donne.

Se, conformemente alla giurisprudenza della Corte, posto che un impiego a tempo parziale implica una retribuzione ridotta, la normativa in questione possa essere interpretata nel senso che, in primo luogo, essa costituisce una discriminazione diretta per ragioni di sesso, in quanto lega, direttamente ed immediatamente, il tempo parziale al sesso dei lavoratori (donne) e sfavorisce pertanto solo donne;

2. Se l'esclusione delle addette alle pulizie assunte come straordinarie, a tempo indeterminato, per un impiego a tempo parziale, dalle disposizioni del contratto collettivo di categoria del 2 novembre 1987, concluso tra l'OTE e la Federazione dei lavoratori OTE, relative all'inserimento nel quadro del personale ordinario (e in particolare indipendentemente dalla durata dei rispettivi contratti di lavoro a tempo parziale), come nel caso di specie, per la ragione che tale contratto di categoria richiedeva almeno due anni di servizio a tempo pieno, violi il disposto dell'art. 119 del Trattato CEE e le direttive summenzionate o un'altra norma di diritto comunitario, essendo una discriminazione indiretta per ragioni di sesso, in quanto tale contratto (nonostante il suo carattere apparentemente neutro, giacché non stabilisce nessun collegamento con il sesso dei lavoratori) escludeva solo donne addette alle pulizie, poiché non c'erano uomini che lavorassero a tempo parziale, assunti a tempo indeterminato, né nel settore dei servizi generali (a cui appartengono le donne delle pulizie), né in alcun altro settore del personale dell'OTE;

3. In applicazione del contratto di categoria, concluso tra l'OTE e la Federazione dei lavoratori OTE, il 10 maggio 1991, l'azienda concedeva ai lavoratori straordinari, assunti in prova, un contratto di lavoro a tempo indeterminato ad orario pieno.

Se l'eccezione delle addette alle pulizie impiegate a tempo parziale (indipendentemente dalla durata del loro contratto di lavoro), come nel caso di specie, costituisca un'inammissibile discriminazione indiretta per ragioni di sesso, che incorre nel divieto posto dalle norme comunitarie (art. 119 e direttive 75/117 e 76/207), visto che il contratto di categoria escludeva solo le donne addette alle pulizie, in mancanza di uomini che lavorassero a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato, in qualsivoglia settore del personale dell'OTE;

4. In conformità del disposto dell'art. 5, n. 9, del regolamento generale del personale OTE, nel testo in vigore fino al 1º gennaio 1996, il tempo parziale non era assolutamente calcolato nell'anzianità, al fine di determinare una migliore situazione retributiva. Dal 1º gennaio 1996 in poi, tale disposizione è stata modificata con contratto di categoria ed è stato stabilito che il tempo parziale sia calcolato come equivalente alla metà del tempo pieno.

Se, dal momento che l'attività ad orario ridotto ha riguardato solo o principalmente donne, le norme sull'esclusione totale del tempo parziale (fino al 1º gennaio 1996) o sul «calcolo» dello stesso rispetto al tempo pieno (dal 1º gennaio 1996) possano essere interpretate, alla luce della giurisprudenza della Corte, nel senso che introducono una discriminazione indiretta per ragioni di sesso, vietata dal diritto comunitario e di conseguenza, se debba essere calcolato nell'anzianità degli interessati tutto il periodo di lavoro a tempo parziale;

5. Se le soluzioni della Corte alle questioni da 1 a 4 sopra esposte sono affermative, nel senso che le controverse disposizioni di legge e di contratto collettivo sono effettivamente contrarie al diritto comunitario, si domanda chi abbia l'onere della prova, quando viene invocata dal lavoratore la violazione, a suo danno, del principio della parità di trattamento.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 4 giugno 2002

(Causa C-209/02)

(2002/C 169/48)

Il 4 giugno 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Josef Christian Schieferer, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione europea, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- a) dichiarare che la Repubblica d'Austria, poiché il progetto di ampliamento del campo da golf nel comune di Wörschach in Stiria è stato approvato nonostante gli esiti negativi della valutazione dell'incidenza sull'habitat del Re di quaglie (*Crex crex*), nella zona di protezione speciale ivi sita a norma dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 6, nn. 3 e 4, in combinato disposto con l'art. 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE⁽²⁾, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- b) condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'autorità della Stiria competente in materia di protezione della natura ha valutato, nell'ambito del procedimento per l'approvazione del progetto di ampliamento del campo da golf nel comune di Wörschlach, ubicato nella valle dell'Ennstal, l'incidenza di tale progetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione stabiliti per la suddetta località. Secondo la Commissione, la perizia specialistica dell'Istituto a tal fine incaricato può essere considerata una valutazione dell'incidenza ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Il progetto in questione ha comportato una minaccia potenzialmente rilevante per l'unico sito esistente sulle Alpi interne di riproduzione del Re di quaglie, una specie di uccelli minacciata di estinzione a livello mondiale, nella zona di protezione speciale sita nell'Ennstal, creata in base all'art. 4 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Alla luce delle conclusioni della valutazione di incidenza condotta, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43/CEE non avrebbe potuto ottenere alcuna autorizzazione. Un'accettazione del progetto sarebbe contemplabile pertanto

solo in caso di adempimento dei requisiti di cui all'art. 6, n. 4, della direttiva 92/43/CEE. Tale possibilità non è stata tuttavia assolutamente presa in considerazione dall'autorità competente.

(¹) GU 1979, L 103, pag. 1.

(²) GU 1992, L 206, pag. 1.

Cancellazione dal ruolo della causa C-479/01⁽¹⁾

(2002/C 169/49)

Con ordinanza 17 aprile 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-479/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.

(¹) GU C 84 del 6.4.2002.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 febbraio 2002

**nella causa T-86/95, Compagnie générale maritime e a.
contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾**

«Concorrenza — Conferenze marittime — Trasporto multimodale — Regolamento (CEE) n. 4056/86 — Ambito d'applicazione — Esenzione per categoria — Regolamento (CEE) n. 1017/68 — Esenzione individuale — Ammenda»

(2002/C 169/50)

(Lingua processuale: l'inglese)

- 1) L'art. 5 della decisione della Commissione 21 dicembre 1994, 94/985/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (IV/33.218 — Far Eastern Freight Conference), è annullato nella parte in cui impone un'ammenda alle ricorrenti.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e quattro quinti di quelle sostenute dalla Commissione e dall'ECTU, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
- 4) La Commissione sopporterà un quinto delle sue spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
- 5) L'ECSA e la JSA sopporteranno le loro spese e le spese della Commissione relative al loro intervento.
- 6) L'ECTU sopporterà un quinto delle proprie spese ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 137 del 3.6.1995.

Nella causa T-86/95, Compagnie générale maritime, con sede a Suresnes (Francia), Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, con sede ad Amburgo (Germania), Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, con sede a Tokyo (Giappone), Lloyd Triestino di Navigazione SpA, con sede a Trieste, A. P. Møller-Maersk Line, con sede a Copenaghen (Danimarca), Malaysian International Shipping Corporation Berhad, con sede a Kuala Lumpur (Malesia), Mitsui OSK Lines Ltd, con sede a Tokyo, Nedlloyd Lijnen BV, con sede a Rotterdam (Paesi Bassi), Neptune Orient Lines Ltd, con sede a Singapore, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, con sede a Tokyo, Orient Overseas Container Line, con sede a Hong Kong (Cina), P & O Containers Ltd, con sede a Londra (Regno Unito), Wilh. Wilhelmsen Ltd A/S, con sede a Oslo (Norvegia), rappresentate dai sigg. P. Rutley, solicitor, J. Pheasant e A. Mariott, avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenute da The European Community Shipowners' Associations ASBL, con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentata dal sig. D. Waelbroeck, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo, e da The Japanese Shipowners' Association, con sede a Tokyo, rappresentata dai sigg. F. Randolph, barrister, e F. Murphy, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo contro Commissione delle Comunità europee (agente: sigg. B. Langeheine e R. Lyal) sostenuta da The European Council of Transport Users ASBL, con sede a Bruxelles, comprendente The European Shippers Council, rappresentata dal sig. M. Clough, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 1994, 94/985/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (IV/33.218 — Far Eastern Freight Conference; GU L 378, pag. 17), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: Y. Mottard, referendario, ha pronunciato, il una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 aprile 2002

nella causa T-209/00: Frank Lamberts contro Mediatore europeo⁽¹⁾

«Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità — Responsabilità extracontrattuale — Mediatore — Esame di una denuncia da parte del mediatore»

(2002/C 169/51)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-209/00, Frank Lamberts, Linkebeek (Belgio), rappresentato dall'avv. É. Boigelot, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Mediatore europeo (agente: signor J. Sant'Anna), avente ad oggetto avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei pretesi danni materiali e morali subiti dal ricorrente nell'esame di una sua denuncia da parte del mediatore europeo, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici, cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 10 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 316 del 4.11.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 aprile 2002

nelle cause riunite T-195/01 e T-207/01: Governo di Gibilterra contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Normative fiscali — Aiuti esistenti o nuovi aiuti — Decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'art. 88, n. 2, CE»)

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 maggio 2002

nella causa T-177/01, Jégo-Quéré e Cie SA contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Pesca — Regolamento (CE) n. 1162/2001 — Ricostituzione dello stock di naselli — Società di armamento per la pesca — Ricorso di annullamento — Persona individualmente interessata da una decisione — Ricevibilità»)

(2002/C 169/52)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-177/01, Jégo-Quéré et Cie SA, con sede in Lorient (Francia), rappresentata dagli avv.ti A. Creus Carreras, B. Uriarte Valiente e A. Agustín Guilayn, avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. van Rijn e A. Bordes), avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1162, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozonne CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca (GU L 159, pag. 4), il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, K. Lenaerts, J. Azizi, N. J. Forwood e H. Legal, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 3 maggio 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'eccezione di irricevibilità è respinta.
- 2) Il procedimento prosegue nel merito.
- 3) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 289 del 13.10.2001.

(2002/C 169/53)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nelle cause riunite T-195/01 e T-207/01, Governo di Gibilterra, rappresentato dai sigg. A. Sutton, M. Llamas, barristers, e dall'avv. W. Schuster, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori V. Di Bucci e R. Lyal), sostenuta da Regno di Spagna (agente: signora R. Silva de Lapuerta), aventi ad oggetto due domande di annullamento delle decisioni della Commissione 11 luglio 2001, SG(2001)D/289755 e SG(2001)D/289757, di avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE nei confronti delle normative di Gibilterra concernenti le società esenti e le società qualificate, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dal sig. R. M. Moura Ramos, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A. W. H. Meij, giudici, cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 30 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Nella causa T-195/01:*
 - a) la decisione dalla Commissione 11 luglio 2001, SG (2001) D/289755, di avvio del procedimento previsto all'art. 88, n. 2, CE nei confronti della normativa di Gibilterra sulle società esenti è annullata;
 - b) la Commissione è condannata a sopportare le spese sostenute dal governo di Gibilterra nonché le proprie, ad eccezione delle spese del procedimento sommario T-195/01 R, che saranno sopportate in toto dal governo di Gibilterra;
 - c) il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.
- 2) *Nella causa T-207/01:*
 - a) il ricorso è respinto;
 - b) il governo di Gibilterra è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione nonché le proprie, comprese le spese del procedimento sommario T-207/01 R;

c) il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 303 del 27.10.2001.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 aprile 2002

nella causa T-64/00, Continental and Overseas Investments N.V. contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Importazione di televisori provenienti dalla Turchia — Non luogo a statuire)

(2002/C 169/55)

(Lingua processuale: l'olandese)

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 aprile 2002

nella causa T-210/93: H. Hepp contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Produttori che hanno sottoscritto impegni di non-commercializzazione o di riconversione — Non luogo a provvedere)

(2002/C 169/54)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-210/93, H. Hepp, residente a Villmar-Weyer (Germania), rappresentato dall'avv. H. Heep, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: A. Brautigam e sig.ra A.-M. Colaert) e Commissione delle Comunità europee (agenti: D. Booß, M. Niejahr, H.-J. Rabe e M. Núñez-Müller), avente ad oggetto la domanda di risarcimento, ex artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE), dei danni subiti dal ricorrente per il fatto che gli è stato impedito di commercializzare latte in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1994, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 805/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come completato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132, pag. 11), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dal sig. R. M. Moura Ramos, presidente, e dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A. W. H. Meij, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 9 aprile 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non v'è luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 270 del 19.10.1992.

Nella causa T-64/00, Continental and Overseas Investments N.V. (ex Jubertrade N.V.), con sede in Anversa (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Y. van Gerven e I. Bernaerts, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee, (agenti: sigg. R. Tricot e J. Stuyck), avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 14 dicembre 1999, C (1999) 4419 def. (REC 4/99), che dichiara la necessità di procedere al ricupero a posteriori e di negare il condono dei dazi per quanto attiene all'importazione di televisori provenienti dalla Turchia, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 16 aprile 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non occorre statuire sul presente ricorso.
- 2) La Commissione è condannata alle spese

(¹) GU C 149 del 27.5.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 aprile 2002

nella causa T-204/00, CCBB Vervoer- en Distributiecentrum B.V. contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Importazione di televisori provenienti dalla Turchia — Non luogo a provvedere)

(2002/C 169/56)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-204/00, CCBB Vervoer- en Distributiecentrum B.V., rappresentata dall'avv. R. G. baron Snouchaert van Schauburg, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: R. Tricot),

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 4 febbraio 1998, C(98)241 finale (REM 13/97) constatante che non vanno condonati i dazi quanto all'importazione di televisori provenienti dalla Turchia, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, e dai sigg. K. Lenaerts e J. Azizi, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 16 aprile 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non v'è luogo a provvedere sul presente ricorso.*
- 2) *Non v'è luogo a provvedere sull'istanza d'intervento del Regno di Spagna.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 302 del 21.10.2000.

importatori di ferrosilicio originario dei detti quattro paesi che forniscano una cauzione corrispondente ai dazi antidumping scaduti e che registrano le loro importazioni, o, in via di estremo subordine, che si ingiunga alla Commissione di esigere da detti importatori che provvedano a registrare le loro importazioni, del presidente del tribunale, ha emesso il 27 febbraio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

27 febbraio 2002

nella causa T-132/01 R: Euroalliages e a. contro Commissione delle Comunità europee

(«Procedimento sommario — Impugnazione — Rinvio dinanzi al Tribunale — Dumping — Decisione che chiude il riesame di misure giunte a scadenza — Urgenza — Insussistenza»)

(2002/C 169/57)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-132/01 R, Euroalliages, con sede in Bruxelles (Belgio), Péchiney électrométallurgie, con sede in Courbevoie (Francia), Vargön Alloys AB, con sede in Vargön (Svezia), Ferroatlántica, con sede in Madrid (Spagna), rappresentate dagli avv.ti D. Voillemot e O. Prost, sostenute da Regno di Spagna (agente: signora L. Fraguas Gadea), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor V. Kreuschitz, signora S. Meany e signor A. P. Bentley), sostenuta da TNC Kazchrome, con sede in Almaty (Kazakistan) e Alloy 2000 SA, con sede in Lussemburgo, rappresentate da signori J. E. Flynn, barrister, J. Magnin e S. Mills, solicitors, avente ad oggetto una domanda diretta a ottenere, in via principale, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 21 febbraio 2001, 2001/230/CE, (GU L 84, pag. 36), in quanto chiude la procedura antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina, e che si ingiunga alla Commissione di ripristinare i dazi antidumping scaduti; in subordine, che si ordini alla Commissione di esigere dagli

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

4 aprile 2002

nella causa T-198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contro Commissione delle Comunità europee

(«Procedimento sommario — Ricevibilità — Aiuti concessi dagli Stati — Obbligo di recupero — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi»)

(2002/C 169/58)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, con sede in Ilmenau (Germania), rappresentata dall'avv. G. Schohe, con domicilio eletto in contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Kreuschitz e V. Di Bucci), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 12 giugno 2001, 2002/185/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (GU L 62, pag. 30), e, in subordine, una domanda di provvedimenti provvisori, il presidente del Tribunale di primo grado, ha emesso, il 4 aprile 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *E' sospesa, sino al 17 febbraio 2003, l'esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 12 giugno 2001, 2002/185/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH.*

- 2) Tale sospensione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: in primo luogo che la parte richiedente depositi, entro e non oltre il 5 agosto 2002, presso la cancelleria del Tribunale e presso la Commissione, una relazione intermedia sulla propria situazione finanziaria al 1º luglio 2002; in secondo luogo, che essa rimborsi alla BvS, entro e non oltre il 31 dicembre 2002, la somma di euro 256 000 e che depositi presso la cancelleria del Tribunale e presso la Commissione, entro il termine di una settimana da tale rimborso, un documento comprovante l'effettuazione del rimborso stesso, e, in terzo luogo, che essa depositi presso la cancelleria del Tribunale e presso la Commissione, entro e non oltre il 31 gennaio 2003, una relazione sulla sua situazione finanziaria al 31 dicembre 2002.

3) Le spese sono riservate.

Ricorso del sig. Wolf-Dieter Graf Yorck von Wartenburg contro Parlamento europeo e Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 marzo 2002

(Causa T-82/02)

(2002/C 169/59)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 18 marzo 2002, il sig. Wolf-Dieter Graf Yorck von Wartenburg, residente in Wittibreut (Repubblica federale di Germania), rappresentato dall'avv. H.-H. Heyland, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede:

- previa modifica della decisione del Parlamento europeo 28 maggio 2001, di condannare l'autorità che ha il potere di nomina ad applicare con effetto dal dicembre 2000 i coefficienti correttori vigenti per la Repubblica federale di Germania ai suoi emolumenti riscossi come ex dipendente, di versare posticipatamente gli importi non ancora versati e di versarli in futuro in base agli stessi criteri, finché egli avrà la sua residenza nella Repubblica federale di Germania.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, già agente temporaneo del Parlamento europeo, in pensione dal 1998, impugna la decisione del Parlamento di non applicare alla sua pensione dal 1º dicembre 2001 alcun coefficiente correttore, in mancanza di una prova della sua effettiva residenza in Germania.

Il ricorrente sostiene che il comportamento del Parlamento non è giustificato da norme giuridiche rese pubbliche e si ispira a considerazioni non pertinenti. Il Parlamento nel 1998 avrebbe accertato che il ricorrente ha una residenza in Germania e lo stesso ricorrente, nell'ambito della dichiarazione annuale, avrebbe confermato di avere il suo comune di residenza in Germania. Egli avrebbe dimostrato all'amministrazione di avere soltanto una residenza tedesca e un centro dei suoi interessi in tale senso; con ciò l'amministrazione non avrebbe alcun motivo di chiedere ulteriori prove. La prassi amministrativa del Parlamento non sarebbe ragionevole né legale, né corrisponderebbe agli obblighi reciproci di collaborazione.

Ricorso della BetzDearborn, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 5 aprile 2002

(Causa T-107/02)

(2002/C 169/60)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 5 aprile 2002, la BetzDearborn, Inc., rappresentata dall'avv. Geert Glas dello studio legale Allen & Overy, Bruxelles (Belgio), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era l'Atofina Chemicals, Inc.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Prima commissione di ricorso 17 gennaio 2002 (procedimento R 1003/2000-1) nella parte in cui annulla la decisione della divisione d'opposizione 7 settembre 2000, n. 2004/2000; rinviare la questione alla divisione d'opposizione per nuova decisione; condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese di causa sostenute dinanzi alla commissione di ricorso;
- condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

BetzDearborn, Inc.

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Marchio denominativo «BIOMATE» per determinati beni della classe 1

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Decisione della divisione d'opposizione:

Decisione della commissione di ricorso:

Motivi di ricorso:

Elf Atochem North America, Inc.
ora Atofina Chemicals Inc.

I marchi figurativi nazionali e internazionali «Biomet» e il marchio denominativo nazionale «Biomet» per determinati beni delle classi 1 e 5

Rigetto dell'opposizione della Atofina Chemicals Inc.

Annnullamento parziale della decisione della divisione d'opposizione

Violazione della regola 17, n. 2, del regolamento della Commissione n. 2868/95⁽¹⁾, per mancata presentazione, entro il termine prescritto, di una traduzione delle prove addotte nella lingua di procedura.

(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303 del 15.12.95, pag. 1).

Ricorso della Arjo Wiggins Appleton Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 aprile 2002

(Causa T-118/02)

(2002/C 169/61)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 16 aprile 2002 la Arjo Wiggins Appleton Limited, rappresentata dai sigg. François Brunet, John Temple Lang e Jacob Grierson dello studio legale Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Parigi (Francia) ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare o, in subordine, ridurre significativamente l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente ai sensi della decisione della Commissione 20 dicembre 2001, C(2001) 4573 def. corr., relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81, del Trattato CE e dell'art. 53, dell'accordo SEE (procedimento COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiatrice);
- condannare la Commissione alle spese di giudizio e alle altre spese relative al caso in esame.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione contestata la Commissione ha accertato che la ricorrente e altre dieci imprese produttrici di carta autocopiatrice hanno violato gli artt. 81, n. 1 del Trattato CE e 53, n. 1, dell'accordo SEE in quanto hanno preso parte a un insieme di intese e pratiche concordate nel contesto delle quali esse hanno fissato aumenti di prezzi, attribuito quote di vendite e ripartito quote di mercato e hanno predisposto un sistema per controllare l'esecuzione degli accordi restrittivi.

La ricorrente afferma che la Commissione ha commesso degli errori rispetto a ciascuna fase di calcolo dell'ammenda:

- essa ha inflitto un importo per la «gravità» (EUR 70 milioni) sproporzionalmente elevato;
- ha aumentato tale importo del 100 % in ragione dell'«effetto dissuasivo» senza valide motivazioni;
- ha imposto un ulteriore aumento del 50 % per la «leadership», del tutto sproporzionato al ruolo che ha avuto la ricorrente; e
- ha concesso un'insufficiente riduzione per la collaborazione.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto delle difficoltà economiche attraversate dal mercato della carta autocopiatrice come circostanza attenuante al fine di ridurre l'importo dell'ammenda, che ha violato i diritti della difesa della ricorrente ed ha commesso una serie di errori di natura tale che non avrebbe dovuto commettere in una decisione che infligge un'ammenda di EUR 185 milioni.

La ricorrente afferma che la somma di tali errori si è risolta in quasi il 60 % del totale delle ammende inflitte imposto alla sola ricorrente, il che palesemente sproporzionato rispetto alla quota di mercato occupata dalla ricorrente.

Ricorso della Royal Philips Electronics N.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 aprile 2002

(Causa T-119/02)

(2002/C 169/62)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 17 aprile 2002, la Royal Philips Electronics N.V., rappresentata dal sig. E. H. Pijnacker Hordijk e dalla sig.ra N. Cronstedt dello studio legale De Brauw Blackstone Westbroek, L'Aia (Paesi Bassi), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di approvazione e la decisione di rinvio;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel caso in esame, una società olandese attiva nel settore dell'illuminazione, dell'elettronica di consumo, degli elettrodomestici, della componentistica, dei semiconduttori e delle installazioni mediche chiede l'annullamento di due decisioni della Commissione 8 gennaio 2002, procedimento COMP/M.2621 — SEB/Moulinex, relativo all'acquisizione da parte del gruppo SEB del settore dei piccoli elettrodomestici della SA Moulinex, prese, rispettivamente, ai sensi dell'art. 9, n. 3, (decisione di rinvio) e dell'art. 6, n. 1, lett. c), e n. 2 (decisione di approvazione) del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese⁽¹⁾. Lo stesso procedimento di concentrazione costituisce anche l'oggetto della causa T-114/02 Babyliss/Commissione⁽²⁾.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che:

- la Commissione ha violato l'art. 6, n. 1, lett. c) e l'art. 6, n. 2 del regolamento n. 4064/89 ed ha commesso un palese errore di valutazione nell'accertare i fatti pertinenti del caso, in quanto ha approvato la concentrazione notificata nella prima fase dell'indagine accettando gli impegni presi dalla SEB.
- la Commissione avrebbe violato l'art. 6, n. 1, lett. c), l'art. 6, n. 2 e l'art. 9, n. 3 del regolamento n. 4064/89,

l'art. 253 CE e i principi di buona amministrazione, in quanto essa ha delegato il caso alle autorità francesi per quanto riguarda l'impatto dell'acquisizione sul mercato francese, invece di trattare essa stessa l'intero caso.

⁽¹⁾ GU 1990 L 257, pag. 13.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata in GU.

Ricorso della Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 aprile 2002

(Causa T-122/02)

(2002/C 169/63)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 17 aprile 2002 la Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH rappresentata dai sigg. Andrzej W. J. Kmiecik e Ivo van Bael dello studio legale Van Bael & Bellis, Bruxelles (Belgio) ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1 della decisione nella parte in cui dichiara che la ricorrente aveva partecipato all'infrazione prima del 1° gennaio 1993;
- ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente contesta parte della decisione della Commissione 20 dicembre 2001 nel procedimento COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiante, con la quale la Commissione ha concluso che la ricorrente ha violato gli artt. 81, n. 1 del Trattato CE e 53, n. 1, dell'accordo SEE, in quanto quest'ultima ha preso parte a un insieme di intese e pratiche concordate nel settore della carta autocopiante dal gennaio 1992 al settembre 1995, e con la quale ha inflitto un'ammenda alla ricorrente.

Secondo la ricorrente la Commissione non ha provato la sua partecipazione all'infrazione prima del gennaio 1993. La ricorrente afferma che non c'è prova della sua partecipazione nel 1992 a riunioni generali dell'intesa né a riunioni nazionali né regionali. Pertanto l'onere della prova non è stato assolto e, di conseguenza, l'ammenda dovrebbe essere ridotta.

La ricorrente afferma inoltre che l'ammenda inflitta è sproporzionata rispetto al suo volume d'affari nel mercato di cui trattasi e che l'applicazione da parte della Commissione della comunicazione sulla cooperazione⁽¹⁾ all'epoca in vigore viola il principio della aspettativa legittima e della parità di trattamento.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4).

Ricorso della Carrs Paper Ltd. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 aprile 2002

(Causa T-123/02)

(2002/C 169/64)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 16 aprile 2002 la Carrs Paper Ltd., rappresentata dai sigg. John Grayston e André Bywater di Eversheds, Bruxelles (Belgio) ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- fissare l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 3 della decisione della Commissione 20 dicembre 2001, C(2001) 4573 def. corr., relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81, del Trattato CE e dell'art. 53, dell'accordo SEE, (procedimento COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiatrice), a una somma considerevolmente inferiore a EUR 1,57 milioni;
- annullare l'art. 3, n. 3 della decisione nella parte che riguarda la ricorrente, in subordine, ridurre considerevol-

mente il tasso d'interesse ivi specificato a meno del 6,77 %; e;

- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione di cui trattasi la Commissione ha accertato che la ricorrente e altre dieci imprese produttrici di carta autocopiatrice hanno violato gli artt. 81, n. 1 del Trattato CE e 53, n. 1, dell'accordo SEE in quanto hanno preso parte a un insieme di intese e pratiche concordate nel contesto del quale esse hanno fissato aumenti di prezzi, attribuito quote di vendite e ripartito quote di mercato e hanno predisposto un sistema per controllare l'esecuzione degli accordi restrittivi.

La ricorrente ammette di aver violato l'art. 81, n. 1 CE e accetta che le sia inflitta un'ammenda per la violazione commessa. La ricorrente tuttavia contesta la gravità della violazione che la decisione le addebita.

La ricorrente sostiene che la decisione è insufficientemente motivata e che la Commissione ha commesso un errore manifesto nel valutare la gravità della violazione commessa. La ricorrente afferma che non sapeva di essere compartecipe a una violazione che si estendeva al di fuori del Regno Unito e dell'Irlanda, che le conclusioni della decisione al riguardo non sono corroborate da sufficienti elementi di prova e sono insufficientemente motivate. La ricorrente sostiene altresì che la pressione commerciale a cui era soggetta da parte del capofila dell'intesa attenua la gravità della sua violazione.

Inoltre, la ricorrente dichiara che l'ammenda è in ogni caso sproporzionata e dovrebbe essere considerevolmente ridotta. Essa rileva che la propria partecipazione all'intesa era marginale, che la propria cooperazione con la Commissione merita una riduzione dell'ammenda superiore al 10 %, che lo stato dell'industria della carta autocopiatrice all'epoca dei fatti giustifica una riduzione dell'ammenda e che quest'ultima è sproporzionata rispetto alla capacità della ricorrente di pagarla.

Infine, la ricorrente afferma che l'art. 3, n. 3 della decisione dovrebbe essere annullato, non esarendoci motivo di imporre un interesse di mora del 6,77 %, posto che una maggiorazione del 3,5 % risulta superiore al tasso base di riferimento applicato dalla BCE.

**Ricorso proposto il 17 aprile 2002 da Torraspapel SA
contro Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-129/02)

(2002/C 169/65)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 17 aprile 2002, la Torraspapel SA, rappresentata dal sig. Onno W. Brouwer e dal sig. Francisco Cantos, dello studio Freshfields Bruckhaus Deringer, di Bruxelles ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1 dell'impugnata decisione nella misura in cui accerta una violazione dell'art. 81, n. 1, del Trattato da parte della ricorrente per il periodo 1º gennaio 1992 — settembre 1993 e ridurre di conseguenza l'ammenda;
- ridurre in misura sostanziale l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 dell'impugnata decisione;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente ricorso è la stessa di quella in cui la causa T-109/02, Bolloré/Commissione⁽¹⁾. Con tale decisione, la convenuta ritiene che la ricorrente e altri 10 produttori di carta autocopiatrice senza carbone abbiano violato l'art. 81, n. 1, del Trattato CE e l'art. 53, n. 1 dell'Accordo SEE, prendendo parte ad una serie di accordi e di pratiche concertate, in forza delle quali hanno fissato prezzi maggiorati, assegnato quote di vendita, fissato quote di mercato e istituito strutture per controllare l'esecuzione degli accordi restrittivi.

A sostegno dei suoi argomenti la ricorrente deduce che la Commissione ha erroneamente applicato l'art. 81, n. 1 del Trattato e violato il principio della presunzione dell'innocenza nonché un requisito procedurale essenziale, in quanto non è stato sufficientemente dimostrato che la ricorrente abbia commesso una violazione della disposizione sopramenzionata dal gennaio 1992 fino al settembre 1993. Viene sottolineato a questo proposito che un siffatto approccio non significa che la ricorrente riconosca che vi sia stato una violazione avente ad oggetto il periodo successivo. Essa si è comunque determinata a non impugnare la decisione della Commissione integralmente.

La Commissione ha altresì violato l'art. 15, n. 2, del regolamento 17/62 in quanto ha erroneamente classificato l'asserita violazione come «molto grave». In primo luogo, nel definire l'asserito cartello come «pratiche di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato» la Commissione cerca di conferire un valore sproporzionato alle asserite pratiche di assegnazione di mercato, fraintendendo la loro gravità. In secondo luogo, nel classificare la detta violazione come «molto grave», la Commissione non tiene conto delle differenze tra gli accordi con i quali vengono fissati i prezzi, che portano a prezzi uniformi, e altri accordi sui prezzi, che non portano a prezzi uniformi. Inoltre, la Commissione ha omesso di esaminare in modo opportuno la relativa gravità dell'asserita violazione commessa dalla ricorrente. In breve, la convenuta non ha preso in considerazione il fatto che la ricorrente, come afferma, non ha applicato gli aumenti di prezzo assertivamente fissati e quindi non ha partecipato agli effetti anticoncorrenziali dell'asserito cartello; per di più, la Commissione ha erroneamente valutato l'effettiva capacità della ricorrente di produrre danni alla concorrenza.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Raccolta.

Ricorso della Kronoply GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 aprile 2002

(Causa T-130/02)

(2002/C 169/66)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 17 aprile 2002 la Kronoply GmbH & Co. KG, Heiligengrabe (Germania), rappresentata dall'avv. R. Nierer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 5 febbraio 2001 di non procedere ad alcuna revisione della decisione 3 luglio 2001, concernente il progetto di aiuto n. N 813/2000;
- condannare la convenuta alle spese ivi comprese quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Per l'aiuto notificato la Commissione ha stimato, nella decisione impugnata, il fattore di concorrenza a 0,75. La ricorrente è

dell'avviso che tale fattore debba essere valutato 1. Per questo motivo il governo federale ha richiesto un aumento dell'aiuto notificato sollecitando quindi la revisione del fattore da 0,75 a 1. La Commissione ha respinto tale domanda ed ha comunicato che non scorgeva alcuna possibilità di procedere alla revisione auspicata.

La ricorrente fa valere con il ricorso proposto che con la sua decisione 5 febbraio 2002 la Commissione lede il principio di collegialità e l'obbligo di motivazione, viola forme sostanziali e procedurali nonché una regola di diritto relativa all'applicazione del Trattato CE ed ha abusato del suo potere discrezionale.

La violazione delle forme sostanziali poggerebbe da un lato sulla carente motivazione della decisione. La Commissione abuserebbe inoltre del suo potere discrezionale avendo erroneamente interpretato i fatti alla base della decisione in modo da evitare l'avvio del procedimento di esame benché avrebbe dovuto procedere quanto meno all'esame preliminare. Ne risulterebbero dunque violate anche le disposizioni procedurali del regolamento n. 659/1999 intese a garantire i diritti degli Stati membri nonché della ricorrente. Il diritto di essere sentita di quest'ultima è stato limitato.

La ricorrente fa ulteriormente valere che la Commissione non ha preso in considerazione ovvero ha erroneamente applicato, quanto al contenuto, le disposizioni del regime multisettoriale di aiuti a finalità regionale ed ha valutato in modo inesatto e chiarito in modo incompleto i fatti all'origine della pratica. Ciò emerge in particolare dalla circostanza che la Commissione misconosce la possibilità di modificare un aiuto autorizzato senza revocarlo.

La ricorrente avanza da ultimo l'argomento che sussiste una disparità di trattamento dato che, in presenza di una decisione parallela su un altro progetto di aiuto nel medesimo settore, solo per quest'ultima si è tenuto conto in modo appropriato del grado di saturazione della capacità produttiva della pertinente classe NACE, mentre erroneamente ciò non è avvenuto in occasione della decisione attaccata.

Ricorso proposto il 23 aprile 2002 da Travelex Global e Financial Services Limited and Interpayment Services Limited contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-131/02)

(2002/C 169/67)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 23 aprile 2002 la Travelex Global e Financial Services Limited and Interpayment Services Limited, rappresentata da

Mr Claude Delcorde dello studio Dechert Price & Rhoads, Londra, Regno Unito ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare, a norma del n. 2 dell'art. 288 CE, che la Commissione risarcisce il danno cagionato ai ricorrenti pagando loro la somma di GBP 25,5 milioni;
- condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli di cui al ricorso relativo alla causa T-195/00 Thomas Cook and Interpayment Services/Commissione⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 302 del 21.10.2000, pag. 24.

Ricorso proposto il 25 aprile 2002 dalla Greencore Group plc contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-135/02)

(2002/C 169/68)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 25 aprile 2002 la Greencore Group plc, rappresentata dal sig. Alexander Böhlke dello studio Kemmler Rapp Böhlke, Bruxelles (Belgio) ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 11 febbraio 2002, BUDG/C-2/RVT/49076;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente impugna la decisione che nega il pagamento degli interessi su parte dell'ammenda

imposta alla Irisch Sugar plc. La ricorrente sottolinea a questo proposito che, come risulta dalla sentenza del Tribunale di primo grado 7 ottobre 1999 nella causa T-228/97 Irisch Sugar/Commissione⁽¹⁾, l'ammenda imposta alla Irisch Sugar con decisione della Commissione 14 maggio 1997, n. 97/624/CE relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 86 del Trattato CE, era stata ridotta di euro 916 674. La convenuta rifiuta di pagare interessi su questo importo.

Secondo la Commissione, la decisione impugnata di non pagare interessi, cioè il pagamento della somma capitale senza interesse al 4 gennaio 2000 è diventata definitiva dal momento che la ricorrente non l'ha impugnata entro il termine di due mesi, come previsto dall'art. 230 del Trattato CE.

La ricorrente deduce a questo proposito, che tale ragionamento è errato nel merito. In primo luogo, la richiesta iniziale non era per un pagamento preciso, ma per la conferma che dovevano essere pagati gli interessi; per la comunicazione circa il relativo ammontare e per l'assistenza in tale materia. In secondo luogo, non esistono norme della normativa comunitaria ai sensi della quale il silenzio deve ritenersi rifiuto, salvo che non vi sia una specifica disposizione al riguardo. In terzo luogo, non solo il pagamento della somma rimborsata di euro 916 674 costituisce il rifiuto dell'iniziale richiesta di conferma circa d'interessi, esso altresì non costituisce, secondo l'accezione dell'art. 230 CE, un atto impugnabile. Ne consegue che l'argomento dedotto dalla Commissione secondo cui la ricorrente lo avrebbe dovuto impugnare nei termini è errato in diritto.

⁽¹⁾ Racc. 1999, pag. II-2969.

- in via subordinata, annullare parzialmente la decisione finale della Commissione delle Comunità europee 15 gennaio 2002, C(2001) 4447 def., nei limiti in cui il rimborso stabilito dalla Commissione nell'art. 1 superi l'importo di 2 808 319,95 Euro;
- condannare la convenuta a sostenere tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Nell'art. 1 della decisione impugnata, la Commissione ha stabilito che l'aiuto concesso dalla Germania alla Pollmeier GmbH di Malchow, nella misura di 3 650 860 Euro, non è compatibile con il mercato comune. La ricorrente si oppone a tale decisione e sostiene che la dichiarazione di parziale incompatibilità con il mercato comune dell'aiuto alla stessa concessa sia contraria all'ordinamento comunitario. Tutti i principali motivi della decisione si basano su errori in diritto o su una valutazione manifestamente errata dei fatti.

La ricorrente sostiene che nel momento in cui l'aiuto le era stato concesso, essa soddisfaceva tutti i criteri individuati nella raccomandazione della convenuta 3 aprile 1996, 96/280/CE, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese. Né la stessa avrebbe eluso tali criteri.

La ricorrente ritiene inoltre, che un esame dell'integrazione economica effettuato nel singolo caso senza tener conto dei criteri caratterizzanti le piccole e medie imprese, è illegittimo, in quanto tali criteri hanno il fine precipuo di accertare se l'integrazione economica sussista o meno. In ogni caso non sussiste alcuna integrazione economica.

In via subordinata la ricorrente sostiene che l'importo da rimborsare sia troppo elevato e che le relative modalità di calcolo non siano chiare.

Ricorso della Pollmeier Malchow GmbH & Co. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 aprile 2002

(Causa T-137/02)

(2002/C 169/69)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 29 aprile 2002, la Pollmeier Malchow GmbH & Co., rappresentata dagli avv. S. Völcker e J. Heithecker, con sede in Malchow (Germania), ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 15 gennaio 2002, C(2001) 4447 def.;

Ricorso della Nanjing Metalink International Co. Ltd. contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 26 aprile 2002

(Causa T-138/02)

(2002/C 169/70)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 26 aprile 2002 la Nanjing Metalink International Co. Ltd., rappresentata dal sig. Paul Waer dello studio legale Vermulst

Waer & Verhaeghe, del foro di Bruxelles (Belgio), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 215 laddove esso istituisce un dazio antidumping sulla Nanjing Metalink International Co. Ltd.;
- condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società della Repubblica popolare cinese che produce ferro-molibdeno. Nel regolamento impugnato⁽¹⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Cina.

La ricorrente afferma che nel regolamento che istituisce un dazio provvisorio⁽²⁾ era stato riconosciuto lo status di impresa operante in economia di mercato, che si risolveva in una riduzione del dazio antidumping per la ricorrente. Tale status è stato revocato con il regolamento impugnato. La ricorrente sostiene che, revocando lo status di impresa operante in economia di mercato riconosciuto sulla base della medesima inchiesta, il Consiglio ha violato l'art. 2, n. 7, lett. c) del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96⁽³⁾. Secondo la ricorrente il Consiglio non ha seguito i procedimenti prescritti nel regolamento n. 384/96 per la revoca dello status di impresa operante in economia di mercato. Piuttosto, la decisione inizialmente adottata sarebbe dovuta rimanere in vigore fino a che non fosse stata condotta una nuova inchiesta.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che revocando il riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato, il Consiglio ha ecceduto i suoi poteri di cui al regolamento del Consiglio n. 384/96. A parere del richiedente, il Consiglio non ha il potere di revocare il riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato senza avviare una nuova inchiesta.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 215, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 35 del 6.2.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione 3 agosto 2001, n. 1612, che istituisce un dazio antidumping [provvisorio] sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 214 del 8.8.2001, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

Ricorso della Società anonima «Idiotiko Institutou Epan gelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou — Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epangelmatikes Scholes» (Istituto privato di formazione professionale N. Avgerinopoulou- Scuole tecniche professionali private riconosciute), della Panellinia Enosi Idiotikon Institutou Epangelmatikis Katartisis (Unione panellenica degli istituti privati di formazione professionale) e della Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epangelmatikis Ekpedevisis kai Katartisis (Unione panellenica di educazione e formazione tecnica professionale privata), contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 29 aprile 2002

(Causa T-139/02)

(2002/C 169/71)

(Lingua processuale: il greco)

Il 29 aprile 2002, la Società anonima «Idiotiko Institutou Epan gelmatikis Katartisis N. Augerinopoulou — Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epangelmatikes Scholes» con sede in Atene, la Panellinia Enosi Idiotikon Institutou Epangelmatikis Katartisis, con sede in Atene e la Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epangelmatikis Ekpedevisis kai Katartisis, con sede in Atene, rappresentate dagli avv.ti Th. Antoniou e Ch.Tsiliotis, del foro di Atene, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso.
- annullare l'impugnata decisione 27 febbraio 2002 della direzione generale «Occupazione e Affari sociali» della Commissione dell'Unione europea, al fine di annullare — per le ragioni esposte nei motivi del presente ricorso — l'illegittimo rifiuto della Commissione delle Comunità europee di porre fine all'illegittima discriminazione tra istituti di formazione professionale privati e pubblici per quanto riguarda il finanziamento esclusivamente di questi ultimi da parte del Terzo quadro comunitario di sostegno e, in particolare, da parte del Programma operativo per l'istruzione e la formazione professionale iniziale.

Motivi e principali argomenti

- Violazione di disposizioni del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999.
- Violazione di disposizioni di diritto comunitario privato.
- Violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 12 (ex art. 6) del Trattato CE.
- Violazione del principio di sussidiarietà.

Ricorso della Sportwetten GmbH Gera contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 2 maggio 2002

(Causa T-140/02)

(2002/C 169/72)

(Lingua processuale: da stabilirsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Ricorso redatto in lingua tedesca)

Il 2 maggio 2002, la Sportwetten GmbH Gera, Gera (Germania), rappresentata dall'avv. A. Zumschlinge, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Parte ulteriore dinanzi alla commissione di ricorso:

Intertops Sportwetten GmbH, Salisburgo (Austria).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 febbraio 2002 (procedimento R 0338/2000-4) nonché la decisione originaria dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 2 febbraio 2000, (rif: C000422014/1);
- annullare il marchio comunitario denominativo e figurativo «Intertops», n. di registrazione 000422014.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto della domanda di annullamento:	Il marchio figurativo «INTERTOPS» per le prestazioni di servizi della classe 42 — marchio comunitario 422014
---	--

Titolare del marchio comunitario:	Intertops Sportwetten GmbH
-----------------------------------	----------------------------

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:	La ricorrente
--	---------------

Marchio o segno della ricorrente:	Il marchio denominativo tedesco «INTERTOPS SPORTWETTEN» per le prestazioni di servizi della classe 42
-----------------------------------	---

Decisione della divisione di opposizione:	rigetto della domanda
---	-----------------------

Decisione della commissione di ricorso:

Motivi di ricorso:

rigetto del ricorso della ricorrente

- Il marchio registrato contraddistingue prestazioni di servizi vietate in Germania.
- L'uso del marchio per le prestazioni di servizi per cui è registrato è contrario all'ordine pubblico e al buon costume ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹).
- L'Ufficio convenuto ha disconosciuto l'obbligo di uso e il significato dell'art. 106, n. 2, del regolamento.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 44 sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso della Vetoquinol AG (già Chassot AG) contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 3 maggio 2002

(Causa T-141/02)

(2002/C 169/73)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 3 maggio 2002, la Vetoquinol AG (già Chassot AG), rappresentata dall'avv. Axel Kockläuner dello studio legale Meissner, Bolte & Partner, Monaco di Baviera (Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la VETO-Centre.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 15 febbraio 2002 della Prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (procedimento R 218/2001; in prosieguo: la decisione impugnata);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: La ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:
Marchio denominativo «BIO-CANISAN» — Domanda n. 353 896 per beni delle classi 5 e 31 (prodotti veterinari e prodotti per animali)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: VETO-Center

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:
Marchi francesi n. 1582968 «biocanina» (vocabolo e dispositivo) per beni delle classi 5 e 31, e n. 1350892 «BIOCANINA», per beni della classe 5

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: Violazione degli artt. 43, n. 2, terzo periodo, e 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 22 gennaio 2001;
- condannare la Commissione a indennizzare i ricorrenti per la perdita di stipendio ed altre indennità subite in ragione delle violazioni del diritto comunitario;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Tutti i ricorrenti hanno lavorato nell'ambito del progetto JET quali dipendenti ovvero collaboratori esterni di società del Regno Unito. Secondo i ricorrenti, tuttavia, essi avrebbero dovuto essere assunti dalla Commissione come agenti temporanei, in quanto essi facevano parte dell'équipe del progetto JET.

I ricorrenti sostengono che il fatto di non essere stati assunti dalla Commissione come agenti temporanei era contrario allo statuto JET e rappresenta un atto ultra vires. Secondo i ricorrenti, lo statuto JET non prevedeva la possibilità di impiegare personale per lavorare nell'équipe del progetto JET con l'intermediazione di fornitori esterni.

Inoltre, i ricorrenti affermano che la Commissione li ha discriminati applicando loro un trattamento meno favorevole rispetto a coloro che erano stati assunti dalla Commissione e che svolgevano compiti sostanzialmente analoghi nell'ambito del progetto JET.

Ricorso dei sigg. Richard J. Eagle, John G. Fanthome, Martin Gardener, Robert C. Walton, David Sands, Alexander Gaberscik, Beryl Marrs, Clifford Marren, Robert Felton, Carol Brickley, TF Atkins, Michael George Grant e Edward Junger contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 maggio 2002

(Causa T-144/02)

(2002/C 169/74)

(*Lingua di procedura: l'inglese*)

Il 7 maggio 2002 i sigg. Richard J. Eagle, John G. Fanthome, Martin Gardener, Robert C. Walton, David Sands, Alexander Gaberscik, Beryl Marrs, Clifford Marren, Robert Felton, Carol Brickley, T. F. Atkins, Michael George Grant e Edward Junger, rappresentati dal sig. Daniel Beard dello studio Monckton Chambers, Londra (Regno Unito) hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Ricorso della Sunrider Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 15 maggio 2002

(Causa T-156/02)

(2002/C 169/75)

(*Lingua processuale: da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco*)

Il 15 maggio 2002 la Sunrider Corporation, con sede in Torrance (Stati uniti d'America), rappresentata dall'avv. Axel Kockläuner, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

L'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la società Frieslands Brands B. V., con sede a Leeuwarden (Paesi Bassi).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso 21 febbraio 2002, n. R 34/2000-1, nella parte in cui essa condanna la ricorrente a pagare la metà delle tasse di opposizione e le spese da essa sostenute nei procedimenti di opposizione e di ricorso;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno la domanda di registrazione del marchio denominativo «METABALANCE 44» per prodotti delle classi 5 e 29 (domanda n. 155747). La società Frieslands Brands B.V. ha fatto opposizione a tale domanda. Tale opposizione si fondava su svariati marchi nazionali e internazionali, tra i quali i marchi «BALANCE», «BALANS» e «FRIESISCHE FLAGGE BALANCE» per prodotti, tra gli altri, delle classi 5 e 29.

A seguito di una transazione intercorsa con l'opponente senza intervento dell'Ufficio, la ricorrente ha limitato la lista dei prodotti tralasciando un certo numero di prodotti della classe 29 che erano indicati nella domanda. L'opponente ha poi rinunciato all'opposizione ma ha chiesto che fosse statuito sulle spese.

La divisione d'opposizione ha deciso che la ricorrente doveva sostenere le spese dell'opposizione. La commissione di ricorso ha annullato tale decisione ed ha condannato ciascuna parte a sostenere le spese sostenute nei procedimenti di opposizione e di ricorso.

La ricorrente impugna la decisione della commissione di ricorso e sostiene che nel caso in esame non va applicata la disposizione dell'art. 81, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94⁽¹⁾, ma la disposizione più specifica dell'art. 81, n. 4. Il convenuto avrebbe perciò violato i criteri di valutazione fondamentali e non avrebbe neppure assicurato il rispetto del principio di proporzionalità.

Per il resto, secondo la ricorrente, il convenuto avrebbe applicato in modo errato i criteri di giudizio del combinato disposto dei nn. 2 e 3 dell'art. 81 del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94. A parere della ricorrente tale disposizione comporta che la decisione sulle spese debba essere adottata rispettando le esigenze di equità e giustizia.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).

Cancellazione dal ruolo della causa T-203/00⁽¹⁾

(2002/C 169/76)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 25 febbraio 2002, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-203/00: Beemsterboer Coldstore Service B.V. contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 302 del 21.10.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa T-309/00⁽¹⁾

(2002/C 169/77)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 17 aprile 2002, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-309/00: S.A. Cimenteries CBR contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 335 del 25.11.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa T-14/02⁽¹⁾

(2002/C 169/78)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 9 aprile 2002, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-14/02: Agrofair Benelux BV e a. contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 109 del 4.5.2002.

III

(*Informazioni*)

(2002/C 169/79)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

GU C 156 del 29.6.2002

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 144 del 15.6.2002

GU C 131 del 1.6.2002

GU C 118 del 18.5.2002

GU C 109 del 4.5.2002

GU C 97 del 20.4.2002

GU C 84 del 6.4.2002

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>
